

Modello di organizzazione gestione e controllo

Versioni

1. Numero di versione.

Il numero di versione del modello è composto di due cifre nel formato *x.y*.

La cifra a sinistra del punto (x) è incrementata ad ogni modifica del modello adottata per come previsto al punto 3.2 “Approvazione e modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (e del Codice Etico)” della Parte Generale.

La cifra a destra del punto (y), è incrementata in caso di modifiche redazionali (correzioni di errori di battitura, nuova impaginazione, coordinamento del testo, ecc..).

<i>Revisione 5.0 del 30/06/2020</i>	<i>Adeguamento norme</i>
<i>Revisione 4.0 del 8/05/2018</i>	<i>Adeguamento norme</i>
<i>Revisione 3.0 del 14/04/2017</i>	<i>Armonizzazione con il sistema integrato qualità, sicurezza e ambiente.</i> <i>Modifiche normative</i>
<i>Revisione 2.0 del 22/07/2015</i>	<i>Mutamento normativo</i>
<i>Revisione 1.0 del 23/05/2015</i>	<i>Adeguamento norme</i>
<i>Revisione 0.0 del 14/05/2015</i>	<i>Emissione</i>

Sommario

Parte generale

- 1.0 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2.0 Le Linee Guida
- 3.0 Il modello di organizzazione gestione e controllo
- 3.1. Finalità e pubblicità del modello
- 3.2. Approvazione, modifica e diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (e del Codice Etico).
- 4.0 Organismo di vigilanza
- 4.1. Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza . DISCIPLINA SUL "WHISTLEBLOWING"
- 5.0 Sistema disciplinare: sanzioni interne
- 5.1. Le sanzioni interne nei confronti dei dipendenti.
- 5.2.1 Comportamenti sanzionabili dell'Organo Amministrativo
- 5.2.2 Le sanzioni interne nei confronti dell'Organo Amministrativo.
- 5.3.1. Comportamenti sanzionabili del Revisore Contabile (qualora esistente).
- 5.3.2. Le sanzioni interne nei confronti del Revisore Contabile.
- 5.4. Le sanzioni interne nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- 6.0 Rapporti con i collaboratori e con le controparti contrattuali.
- 7.0 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Parte speciale

- 8.0 Introduzione Parte Speciale
- 9.0 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio
- 9.1 Analisi dei rischi
- 9.2 Definizione degli standard di controllo
- 9.3 Parametri utilizzati
- 10.0 Reati attinenti (o rilevanti)
- 11.0 Il Sistema organizzativo

Parte speciale I

I reati contro la Pubblica Amministrazione.

- 1.0 Le fattispecie di reato artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale II

I reati informatici

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale III

I reati di criminalità organizzata

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- Prevenzione dei reati art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale IV

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I reati contro l'industria e il commercio

- 1.0 Le fattispecie di reato artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale V

I reati societari

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale VI

I reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione reati art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale VII

I reati contro la personalità individuale

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale VIII

I reati relativi alla sicurezza sul lavoro

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale IX

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale X

I reati contro il diritto d'autore

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale XI

I reati contro l'amministrazione della giustizia

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione reati art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale XII

I reati ambientali

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale XIII

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Parte speciale XIV

ALTRI REATI

Abusi di mercato

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Reati transnazionali

- 2.0 Le fattispecie di reato art. 10 legge n. 146/2006

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- 3.0 Le fattispecie di reato art. 25 quater1 del D. Lgs.231/2001 e ss.mm.ii.

4.0 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

5.0 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Parte speciale XV

Reati tributari

- 1.0 Le fattispecie di reato art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 2.0 Le macroattività sensibili art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- 3.0 Prevenzione dei reati art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Allegato A

CODICE ETICO

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte generale

1.0 **Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“*il decreto*”) ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche (“*enti*”) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato o da tentato reato.

La responsabilità delle persone giuridiche può essere affermata limitatamente ai reati specificatamente indicati dal Legislatore.

Il decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Sanzioni

Le **sanzioni pecuniarie** sono determinate dal giudice sulla base di “quote” attribuite a ciascun reato.

Le **sanzioni interdittive** si applicano, nei casi espressamente previsti, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e sono:

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero.

Il decreto, inoltre, prevede come **sanzioni accessorie** la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Presupposti

Il decreto individua i presupposti oggettivi e soggettivi necessari perché l’ente risponda del reato.

Presupposto oggettivo

L’ente risponde del reato solo se questo sia stato commesso con l’intenzione di perseguire un interesse – esclusivo o concorrente – dell’ente stesso oppure l’ente abbia tratto un vantaggio dalla sua commissione.

Presupposto soggettivo

L’ente risponde del reato se è stato commesso:

- “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (articolo 5, comma 1, lettera a);
- “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (articolo 5, comma 1, lettera b).

2.0 **Le Linee Guida**

Nella predisposizione del presente documento, C.B.M.C. S.r.l. si è ispirata:

- alle Linee Guida ANCE, organizzazione di categoria alla quale l’Impresa aderisce.

3.0 **Il modello di organizzazione gestione e controllo**

Articolo 6

L'articolo 6 del decreto, introducendo una inversione dell'onere della prova, prevede che *“se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- non vi è stata omessa e insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.*

Articolo 7

Analogamente l'articolo 7 del decreto prevede che *“nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.*

Ai fini della “idoneità” il modello deve rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello” (articolo 6, comma 2).

Ai fini della “efficace attuazione” è richiesta:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso [modello] quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "modello" (articolo 7, comma 4).

3.1. Finalità e pubblicità del modello

La C.B.M.C. S.r.l. (*"la società"*) al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e del lavoro dei dipendenti ha predisposto un modello di organizzazione, gestione e controllo (*"il modello"*).

Infatti, l'adozione di tale Modello, unitamente a quella del Codice Etico, costituiscono, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che lavorano per l'Impresa e per tutti coloro che, a diverso titolo, con la stessa si interfacciano.

La Società, infatti, attraverso l'adozione del Modello intende determinare in tutti i soggetti che operano al suo interno la consapevolezza del proprio operato attraverso l'individuazione delle regole necessarie a prevenire comportamenti illeciti e contrari agli interessi aziendali.

I soggetti destinatari del Modello della CBMC sono la Direzione, i componenti degli organi sociali, l'organismo di vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i partner commerciali della Società nonché tutti i terzi che intrattengono rapporti con la predetta Società per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi sociali.

I destinatari del modello devono seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati previsti dal decreto.

I destinatari del modello sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio delle attività.

Il codice etico

La società ha predisposto un Codice Etico (allegato 'A'), che costituisce parte integrante del modello, contenente i principi etici e sociali che i destinatari del modello devono rispettare.

La formazione

La Società si adopera per ottenere la massima conoscenza e diffusione del modello attraverso specifici programmi di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

Il contenuto minimo della formazione riguarda:

- i principi fondamentali del testo normativo e i reati previsti dallo stesso;
- il Modello adottato dalla Società nella sua parte generale e nelle sue parti speciali;
- il Codice Etico, le politiche, i principi comportamentali, le procedure, i flussi informativi verso l'O.d.V. e il sistema sanzionatorio posti in essere per la prevenzione dei reati.

La Società valuta l'efficacia della formazione e dell'addestramento secondo quanto previsto nelle procedure PGA/04 (Formazione e Addestramento) del Sistema di Gestione Ambientale, nonché nella MOD.SGA-013 (Programma di addestramento annuale). L'O.d.V. della Società, pur non essendo direttamente responsabile della formazione, potrà suggerire e/o promuovere iniziative per la formazione e comunicazione del Modello, coordinandosi con il Responsabile del Personale.

La Società informa tutti coloro che operano nell'impresa o con essa e che siano, direttamente o indirettamente, coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio (consulenti, fornitori, clienti) attraverso la formulazione di apposite clausole contrattuali ovvero in occasione di incontri di coordinamento per la sicurezza.

I contenuti della formazione sono periodicamente aggiornati in relazione alla evoluzione della normativa e del modello.

3.2. *Approvazione, modifica e diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (e del Codice Etico).*

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a, del Decreto, atti di emanazione dell'Organo Dirigente.

La C.B.M.C S.r.l. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione con delibera dell'assemblea dei Soci. Con il medesimo atto è stato, inoltre, istituito l'Organismo di Vigilanza della C.B.M.C.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale saranno rimesse alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Sono da intendersi modifiche di carattere sostanziale quelle modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione normativa di riferimento e che implicino un cambiamento delle regole e dei principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Inoltre, il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società.

I soggetti destinatari del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della CBMC SRL sono l'Amministratore Unico, i componenti degli organi sociali, i componenti dell'organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i partners commerciali della CBMC SRL, nonché tutti i terzi che intrattengono rapporti con la predetta società per il perseguimento dello scopo e degli obiettivi sociali.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa CBMC SRL o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla, nonché sarà pubblicata sul sito internet della Società www.cbmc-conglomerati.com.

La Società provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i dipendenti ai quali viene fornita indicazione delle modalità di consultazione.

4.0 Organismo di vigilanza

Il decreto prevede che la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello sia affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ne curi anche l'aggiornamento.

L'organismo di vigilanza ("O.d.V.") della società è nominato, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci che ne determina il compenso.

L'O.d.V. è composto di due o tre componenti dotati dei requisiti di:

- professionalità, intesa come possesso delle necessarie competenze specialistiche in materie attinenti con le finalità del modello;
- autonomia, intesa come libertà di iniziativa, decisione ed esecuzione delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali.

Le condizioni per l'ineleggibilità dei componenti dell'O.d.V. sono:

- essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- essere falliti o essere stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere legati alla società da rapporti continuativi che ne possano oggettivamente compromettere l'indipendenza;
- essere legati da rapporti di parentela con l'organo amministrativo della società o di società a questa collegate o da questa controllate;

Il verificarsi di una delle condizioni d'ineleggibilità comporta la decadenza automatica dalle funzioni di componente dell'O.d.V.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza della causa di decadenza, propone all'Assemblea dei Soci la nomina di un nuovo componente.

I componenti dell'O.d.V. durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili; il loro mandato cessa con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale.

Requisiti
dell'O.d.V.

Condizioni di
ineleggibilità

I componenti nominati in sostituzione di altro componente durano in carica sino alla scadenza prevista per il componente sostituito.

Regolamento interno

L'O.d.V. si dota di un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle proprie attività.

I componenti dell'O.d.V. sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Poteri dell'O.d.V.

L'O.d.V., al fine di esercitare la vigilanza sulla effettiva attuazione del modello adottato dalla società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo che esercita nel rispetto dei diritti individuali dei lavoratori e delle altre persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva con cadenza almeno semestrale;
- verifica l'attuazione dei programmi di formazione e lo stato di conoscenza del modello da parte dei destinatari;
- ha diritto di ottenere dai destinatari del modello informazioni o documentazione pertinente alle attività a rischio;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può richiedere all'Organo Amministrativo di avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone all'Organo Amministrativo le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Assemblea dei Soci, per il tramite dell'Organo Amministrativo, una relazione scritta sull'attività svolta.
- E' facoltà dell'Assemblea dei Soci revocare uno o più componenti dell'O.d.V. in caso di omessa o insufficiente vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello ai fini di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni legislative o aziendali.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve anche:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;

- effettuare periodicamente, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle "aree di attività a rischio", sulla base del piano di attività predisposto annualmente e presentato all'Amministratore Unico;
- condurre periodiche ricognizioni sull'attività della Società al fine di aggiornare l'individuazione delle "aree di attività a rischio", in particolare in caso di modifiche legislative o di attivazione di nuovi processi aziendali;
- proporre, quando necessario, all'organo competente l'adozione di sanzioni disciplinari;
- diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello nel contesto aziendale attraverso istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per monitorare al meglio le attività svolte nelle "aree a rischio". A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione societaria rilevante e deve essere costantemente informato dai responsabili sull'evoluzione delle attività nelle suddette "aree a rischio", nonché su eventuali aspetti dell'attività societaria che possono esporre la Società al rischio di commissione di reati;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- condurre o far condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello.
- Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza della Società si potrà avvalere di altre funzioni interne ed esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine opportune o necessarie.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unico referente l'Amministratore Unico.

L'organismo deve vigilare costantemente sull'effettiva attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente.

A tal fine deve:

1 svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e rese note all'organo dirigente;

2 avere accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi dell'impresa redatti ai fini del presente Modello;

3 poter chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;

- 4 poter chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ove presenti;
- 5 poter esigere informazioni, nell'esercizio della propria attività, anche dall'organo dirigente;
- 6 poter chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
- 7 poter prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'ente svolta nelle aree di rischio;
- 8 ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- 9 proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
10. sottoporre i modelli a verifica periodica e curarne l'aggiornamento;
11. all'esito di ogni attività ispettiva, redigere verbale analitico il cui contenuto deve essere comunicato all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
12. redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
13. avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, al solo fine dello svolgimento dell'attività e limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

4.1. Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di agevolare le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano garantiti i flussi informativi verso l'Organismo stesso.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nella procedura denominata "Flussi informativi" (PRO 231/01).

Tutti i destinatari del modello che, nello svolgimento della propria attività, vengano a conoscenza di violazioni (o sospette violazioni) del modello, sono tenuti ad informare tempestivamente l'O.d.V.

Le segnalazioni devono contenere una circostanziata descrizione della violazione, l'attività a rischio cui si riferisce, le strutture aziendali ed i soggetti coinvolti, i riscontri oggettivi a supporto.

Le segnalazioni devono pervenire in forma elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: vigilanzacbmc@gmail.com.

Se le segnalazioni riguardano un'omissione e/o inadempienza dell'O.d.V. esse devono essere inoltrate su supporto cartaceo all'O.A.

Le segnalazioni sono riservate; nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato nei confronti dei segnalanti né essi potranno essere oggetto di alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

E' fatta salva la tutela dei diritti delle persone oggetto della segnalazione.

DISCIPLINA SUL "WHISTLEBLOWING"

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Legge sul Whistleblowing).

Il Whistleblowing è un istituto giuridico di origine anglosassone volto a disciplinare e regolamentare la condotta delle persone che, nell'ambito della propria attività lavorativa, segnalano illeciti o altre irregolarità di cui siano venuti a conoscenza, ricomprendendo anche la tutela di queste persone (whistleblowers).

Il termine anglosassone deriva dalla frase «*to blow the whistle*», letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un'irregolarità o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale. In senso figurato, quindi, significa attirare l'attenzione di qualcuno per segnalare un'irregolarità o un'illegalità.

Già conosciuto all'estero, specie negli USA, in Italia è stato introdotto nel 2012 con la L. 190/2012 (c.d. legge Severino) che ha inserito l'art. 54 bis al Testo Unico sul Pubblico Impiego, prevedendo la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con la conservazione del posto di lavoro e la immunità da forme di discriminazione o ritorsione.

Solo con l'entrata in vigore dell'anzidetta L. n. 179/2017 che ha consolidato la disciplina già esistente nel settore pubblico, è stato previsto un sistema di tutele per il segnalante anche nel settore privato.

In particolare la L. 179/2017 ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 che così dispongono:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni

circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In sintesi, le modifiche apportate al D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- 1) I Modelli di Organizzazione e Gestione debbono prevedere uno o più canali che consentano sia al personale apicale che ai sottoposti di effettuare segnalazioni **a tutela dell'integrità dell'ente.**
- 2) Le segnalazioni devono essere circostanziate, cioè ricche di particolari e riguardare:
 - a) condotte illecite per reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 fondate su elementi di fatto precisi, cioè non suscettibili di diverse interpretazioni, e concordanti cioè ci devono essere più indizi che confluiscono nella stessa direzione.
 - b) Violazioni del Modello di organizzazione e Gestione;
 - c) di tali violazioni e condotte illecite devono essere venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- 3) i canali attraverso cui fare le segnalazioni, di cui uno alternativo con modalità informatiche, **devono garantire la riservatezza** dell'identità dei segnalanti.

4) Divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati alle segnalazioni;

5) Previsione di sanzioni nel sistema disciplinare nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del segnalante, nonché sanzioni per chi effettua segnalazioni che si rivelano infondate con dolo, cioè nella piena consapevolezza dell'infondatezza dell'accusa, o con colpa grave, cioè con grossolana violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia che avrebbe necessitato il caso concreto.

6) Il segnalante e l'organizzazione sindacale dallo stesso indicata possono denunciare all'Ispettorato del Lavoro l'adozione di misure discriminatorie poste in essere nei confronti del "whistleblower".

7) Nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Benchè la normativa non lo preveda apertamente, la possibilità di prendere in considerazione segnalazioni anonime deve essere esclusa in considerazione del fatto che nel sistema disciplinare devono essere previste sanzioni anche nei confronti di "*chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate*". Nel caso di segnalazioni anonime risulterebbe, quindi, difficile se non impossibile risalire all'identità del segnalante rendendo di fatto inefficace il sistema sanzionatorio per queste fattispecie. Conseguentemente tutte le segnalazioni **non** devono essere anonime.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Destinatario delle segnalazioni

La nuova normativa non dà specifiche indicazioni in merito, tuttavia dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. d), del D.lgs. 231/2001, si può ritenere che il destinatario delle segnalazioni sia l'Organismo di Vigilanza.

Viene conseguentemente prevista l'installazione in luogo accessibile a tutti i potenziali "whistleblowers" di una cassetta postale con serratura di sicurezza (lucchetto, combinazione ecc.) le cui chiavi o la cui combinazione siano di esclusivo possesso dei componenti dell'OdV ed i quali soli possano avere accesso al suo contenuto.

Inoltre, oltre a quello dei flussi informativi innanzi indicato, viene appositamente creato il seguente canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche: whistleblowing.odv.cbmc@gmail.com le cui modalità di accesso saranno gestite esclusivamente dai componenti dell'OdV in maniera da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

5.0 **Sistema disciplinare: sanzioni interne**

Al fine di conferire effettività al Modello organizzativo ed assicurarne la concreta applicazione, è necessario prevedere un adeguato sistema disciplinare idoneo (secondo le indicazioni dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/2001) a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Conseguentemente, si prevede un sistema disciplinare che contempla, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, sanzioni effettive e proporzionate alla gravità della violazione commessa e, contemporaneamente, ne regola il procedimento di irrogazione.

In linea generale costituisce illecito disciplinare ogni condotta integrante una violazione delle regole di comportamento previste nel Modello volte alla prevenzione dei reati fonte di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Al proposito si specifica che la responsabilità disciplinare è del tutto svincolata dall'esistenza di un procedimento penale a carico dell'Ente per reati contemplati nel D.lgs. 231/2001, in quanto il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all'eventuale procedimento penale, trovando presupposti differenti.

Il Codice disciplinare dell'Impresa CBMC SRL, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è applicabile a:

- Dipendenti;
- Collaboratori esterni,
- Dirigenti;
- Amministratori e sindaci
- Partners commerciali

5.1. Le sanzioni interne nei confronti dei dipendenti.

Il mancato rispetto del Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce illecito disciplinare e sarà sanzionato, nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1971) e dal Contratto Collettivo applicato.

Il quadro normativo è delineato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1971), nonché dai contratti collettivi di categoria, nazionale e territoriale integrati dalle seguenti disposizioni.

Costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per i processi sensibili;

- 2) la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- 4) l'omissione o la violazione, anche isolata, di qualsiasi protocollo o prescrizione che il Modello ha classificato come CRITICO, inclusi quelli finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, nonché le violazioni in materia di "whistleblowing";
- 5) la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- 6) la violazione delle misure di tutela del segnalante (whistleblower);
- 7) l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni (whistleblowing) che si rivelano infondate.

Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, gli illeciti commessi dai dipendenti possono essere sanzionati, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Rimprovero verbale, per le mancanze di lieve entità. La sanzione del rimprovero verbale si applica in caso di violazione colposa del Codice Etico ovvero delle procedure indicate nel Modello, nonché nelle ipotesi di recidiva qualora la violazione, sempre di natura colposa, sia priva di rilevanza esterna.

Rimprovero scritto, in caso di reiterate mancanze di lieve entità. Si applica la sanzione del rimprovero scritto quando vi è recidiva di violazioni che comportano l'applicazione del rimprovero verbale, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore commetta una violazione che cagioni un lieve pregiudizio per l'Impresa.

Multa, per le mancanze non lievi che possono ostacolare l'applicazione delle procedure previste dal modello secondo quanto previsto dai CCNL e non superiore a tre ore di retribuzione (CCNL edilizia art. 99, CCNL laterizi art. 55), si applica, oltre che nelle ipotesi di recidiva di comportamenti che implicano l'applicazione delle

sanzioni del rimprovero verbale o scritto, anche nelle ipotesi in cui il comportamento colposo o doloso sia potenzialmente idoneo a compromettere l'efficacia delle disposizioni contenute nel Modello, ovvero in caso di abituale inosservanza degli obblighi correlati alla propria funzione.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio, fino ad un massimo di tre giorni (Laterizi - art. 51 del CCNL, Edilizia - artt. 99 del CCNL) è applicata in caso di recidiva di violazioni sanzionate con la multa o in ipotesi di dolosa violazione delle norme contenute nel Modello. Tale sanzione, è applicata nell'ipotesi di dolosa violazione delle norme contenute nel Modello, o in caso di recidiva di violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione di minore gravità, nonché nelle ipotesi in cui l'Impresa sia esposta a responsabilità nei confronti di terzi.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo di tempo compreso tra sei e dieci giorni. Tale sanzione è applicata nelle più gravi ipotesi di violazione dolosa delle disposizioni contemplate nel modello, nonché nei casi di recidiva di violazioni meno gravi.

Licenziamento con preavviso, in caso di grave inosservanza ovvero violazione delle procedure previste dal modello tali da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal decreto. Tale sanzione è applicata qualora sia commessa una violazione dolosa delle regole descritte nel Modello, potenzialmente in grado di determinare l'avvio di un procedimento penale a carico dell'Impresa.

Licenziamento senza preavviso La sanzione più grave è applicata nelle ipotesi in cui l'agente violi dolosamente le prescrizioni contemplate nel Modello, eluda fraudolentemente le procedure ivi previste ovvero ostacoli, mediante condotte omissive o commissive, l'esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte degli organi istituzionalmente deputati a svolgere tali attività, derivandone il rischio concreto di avvio di un procedimento penale a carico dell'Impresa, nonché qualora il dipendente abbia commesso taluno dei reati indicati nel D.lgs. n. 231/2001. Tale sanzione può essere applicata anche nei casi di recidiva di violazioni meno gravi.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo all'Impresa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti precedenti non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Impresa di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'Organismo di Vigilanza della Società sarà coinvolto (secondo quanto previsto nella PGI/19 – Flussi informativi) nel processo di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni.

Non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare e irrogata una sanzione interna senza una preventiva informazione e un parere dell'Organismo di Vigilanza, anche laddove la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

5.2.1. Comportamenti sanzionabili dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo può essere sanzionato per violazioni del Modello e del Codice Etico.

Costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto (di seguito, i "Processi Sensibili");
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e

comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:

- espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal decreto;
- siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal decreto.

Costituiscono violazione del Codice Etico:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.
- ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.

5.2.2. Le sanzioni interne nei confronti dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, contenute nel paragrafo riguardante i "Comportamenti sanzionabili dell'Organo Amministrativo", da parte di uno o più componenti dell'O.A., l'O.d.V. informa per iscritto il Revisore Contabile, qualora esistente, e richiede all'OA la convocazione immediata di una assemblea dei soci, avente all'ordine del giorno la discussione dei comportamenti sanzionabili dell'OA.

L'Assemblea dei Soci, durante la seduta convocata come sopra, previa audizione dell'O.A. e dell'O.d.V., potrà archiviare la segnalazione ovvero potrà adottare, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, una tra le seguenti sanzioni interne:

- richiamo verbale;
- richiamo formale scritto che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, in caso di violazione grave;
- revoca del mandato (art. 2383 c.c.), in caso di commissione di uno dei reati previsti dal decreto oppure in caso di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal decreto, anche in via cautelare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 c.c. l'azione di responsabilità.

5.3.1. Comportamenti sanzionabili del Revisore Contabile (qualora esistente).

Il Revisore contabile, qualora esistente, può essere sanzionato per violazioni del Modello e del Codice Etico.

Costituiscono violazione del Modello:

la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto (di seguito, i "Processi Sensibili");

la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:

- esponano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal decreto;
- siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal decreto.

Costituiscono violazione del Codice etico:

la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

5.3.2. Le sanzioni interne nei confronti del Revisore Contabile.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i "Comportamenti sanzionabili del Revisore contabile (qualora esistente)", l'O.d.V. informa per iscritto l'OA cui richiede la convocazione immediata di una assemblea dei soci, avente all'ordine del giorno la discussione dei comportamenti sanzionabili del Revisore Contabile.

L'Assemblea dei Soci, durante la seduta convocata come sopra, sentito il Revisore contabile e l'O.A., potrà archiviare la segnalazione ovvero potrà adottare, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, una tra le seguenti sanzioni interne:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- revoca del mandato (art. 2400 c.c.), in caso di commissione di uno dei reati previsti dal decreto oppure in caso di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal decreto, anche in via cautelare.

5.4. Le sanzioni interne nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazione del Modello (parte generale, parte speciale e allegati) e del Codice Etico da parte di uno o più componenti dell'O.d.V., l'Assemblea dei Soci su segnalazione scritta dell'O.A. (che pertanto convoca la predetta assemblea) ovvero di uno o più dei componenti dell'O.d.V., potrà, in relazione a quanto previsto nel vigente Sistema disciplinare, sentito l'OA e tutti i componenti dell'O.d.V., archiviare la segnalazione ovvero adottare una tra le seguenti sanzioni interne:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- revoca del mandato, in caso di omessa o insufficiente vigilanza.

6.0 Rapporti con i collaboratori e con le controparti contrattuali.

I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con consulenti, partners commerciali, fornitori o lavoratori parasubordinati devono contenere il richiamo esplicito dell'esistenza del modello di organizzazione e gestione dell'Impresa ed una clausola di risoluzione del rapporto come conseguenza di eventuali inadempimenti alle prescrizioni dello stesso.

Qualora i soggetti innanzi detti pongano in essere condotte in contrasto con le linee di condotta delineate nel Codice Etico e nel Modello ovvero eludano le prescrizioni concernenti la loro attività, con conseguente rischio di commissione di taluno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001, può essere disposta, secondo quanto espressamente previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o comunque negli accordi scritti, la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero ogni altra sanzione contrattuale prevista, salva la facoltà dell'Impresa di agire per il risarcimento del danno.

In caso di violazione del Modello (parte generale, parte speciale e allegati) e del Codice Etico da parte di collaboratori esterni oppure delle controparti contrattuali, l'O.d.V. informa l'O.A. per iscritto.

Tutte le lettere di incarico e i contratti dovranno dare atto dell'avvenuta consegna del Modello e dell'allegato Codice Etico e dovranno richiamare, in particolare, le disposizioni del presente articolo oppure dare atto della presa visione del Modello e del Codice Etico sul sito internet aziendale e la loro incondizionata accettazione.

7.0 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Gli illeciti disciplinari sono accertati dall'Organismo di Vigilanza sia di propria iniziativa sia su segnalazione dei soggetti deputati a rilevare e comunicare le ipotesi di violazione del Modello.

Le sanzioni disciplinari e le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni e partners commerciali sono irrogate esclusivamente dall'Amministratore Unico, previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Si specifica che l'Organismo di Vigilanza non ha potere diretto di irrogare alcuna sanzione.

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale

8.0 Introduzione Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello è costituita dalle seguenti Parti Speciali:

1. Parte Speciale I: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Parte Speciale II: Reati informatici (art. 24 bis);
3. Parte Speciale III: Reati di criminalità organizzata (art. 24 bis);
4. Parte Speciale IV: Falsità in monete, in carte di pubblico, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, Reati contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis1);
5. Parte Speciale V: Reati societari (art. 25-ter);
6. Parte Speciale VI: Reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (art. 25-quater)
7. Parte Speciale VII: Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
8. Parte Speciale VIII: Reati relativi alla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
9. Parte Speciale IX: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
10. Parte Speciale X: Reati contro il diritto d'autore (art. 25-novies);
11. Parte Speciale XI: Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies);
12. Parte Speciale XII: Reati ambientali (art. 25-undecies);
13. Parte Speciale XIII: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
14. Parte Speciale XIV: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1); abusi di mercato (art. 25-sexies); reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146); Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
15. Parte Speciale XV: Reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies)

Le singole Parti Speciali hanno l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Nello specifico, esse hanno lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello;
- il rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia;
- il rispetto dei principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- illustrare il sistema delle deleghe;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica attraverso i flussi informativi;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche politiche e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- illustrare le sanzioni interne idonee a sanzionare il mancato rispetto delle regole del codice etico e delle procedure previste dal Modello, tanto nei confronti degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

I destinatari (di seguito i "Destinatari") delle Parti Speciali che compongono il Modello sono:

- l'amministratore della Società e tutte le funzioni aziendali muniti di apposita nomina, delega e/o procura (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e partners commerciali che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

I Destinatari si impegnano al rispetto del contenuto delle Parti Speciali.

9.0 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Il D.Lgs. 231/01 richiama una serie articolata ed eterogenea di diverse fattispecie di reati a fronte dei quali si ravvisano le possibilità di commissione degli stessi. Questo in funzione delle specificità dei singoli settori e, all'interno dei singoli settori, delle singole realtà aziendali. Ne consegue che non tutte le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01 rivestono concreta attinenza con la singola realtà aziendale. Nel caso di manifesta non attinenza dei reati contemplati, questi sono dichiarati come “non attinenti” e ne viene fornita la relativa motivazione. In particolare, la non attinenza dei reati può essere ascritta a una o più delle seguenti considerazioni:

- manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati in oggetto (“movente”);
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale pronta e continua disponibilità delle risorse (infrastrutture, competenze, disponibilità finanziarie) necessarie per la commissione dei reati in oggetto (“mezzo”);
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione dei reati in oggetto (“opportunità”).

9.1 Analisi dei rischi

La valutazione del rischio è stata effettuata in due fasi.

Nella prima fase, l'analisi dei rischi è svolta senza tener conto di eventuali misure di sicurezza già adottate dall'Azienda stessa. Questo al fine di determinare nella misura più oggettiva possibile l'intrinseco livello di probabilità da attribuirsi a uno specifico pericolo.

I reati valutati come attinenti al contesto di riferimento in cui l'Azienda opera sono oggetto di analisi specifica per determinare il livello di rischio. Questo con riferimento alla probabilità di commissione e alla gravità dell'impatto. In tale ottica il livello complessivo di rischio inerente è dato dal prodotto della probabilità per l'impatto secondo l'algoritmo sotto riportato:

$$\text{RISCHIO INERENTE [Ri]} = \text{PROBABILITA' [P]} * \text{IMPATTO [I]}$$

definiti come segue:

- **Probabilità [P]** fa riferimento al concetto di “verosimiglianza”. In altre parole con il termine “probabilità” s'intende l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema di controllo, possa verosimilmente essere commesso il rischio oggetto di analisi.
- **Impatto [I]** fa riferimento al possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di un reato: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni d'immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili.
- **Rischio Inerente [Ri]:** è la probabilità che l'ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato in assenza di un adeguato sistema di controllo.

In tale ottica il giudizio di attesa verosimile di commissione di reato in assenza di controllo è stato articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata:

PROBABILITA' (P)
Attesa che, in assenza di un adeguato sistema di controllo, possa verosimilmente essere commesso il reato

4	MOLTO ALTA	in assenza di specifici controlli è da attendersi verosimilmente che il reato in questione si manifesti in quanto fortemente correlato ad un apprezzabile interesse o vantaggio aziendale.
3	ALTA	in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa.
2	MEDIA	anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è ridotta. Tuttavia questa eventualità potrebbe manifestarsi, soprattutto in un'ottica di lungo periodo.
1	BASSA	anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che il reato in questione possa essere commesso. Tuttavia questa eventualità non è escludibile a priori e in ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione.

L'“impatto” è stato articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata:

IMPATTO (I)
Danno derivante dalla commissione del reato in funzione della gravità della sanzione (*) connessa ai reati riconducibili ai processi sensibili
(*) nella tabella che segue si è fatto riferimento al numero delle quote e non ai valori economici nei limiti edittali in quanto non è prevedibile il valore associabile dal giudice a ciascuna quota.

4	MOLTO ALTO	Sanzioni interdittive non inferiori ad 1 anno
3	ALTO	Sanzioni interdittive fino ad 1 anno
2	MEDIO	sanzioni economiche maggiori (da 500 a 1000 quote)
1	BASSO	sanzioni economiche minori (da 100 a 499 quote)

La matrice di correlazione tra Probabilità [P] e Impatto [I] determina il valore del Rischio Inerente [Ri]:

		PROBABILITA' (P)			
		1	2	3	4
IMPATTO (I)	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Fig. 1: matrice di correlazione per la determinazione del Rischio Inerente [Ri]

RISCHIO INERENTE [Ri]		
1,2,3	BASSO	1
4,6	MEDIO	2
8,9	ALTO	3
12,16	MOLTO ALTO	4

Fig. 2: correlazione tra i valori riportati nella matrice e il rischio inerente [Ri]

Nella seconda fase l'analisi dei rischi viene svolta tenendo conto di eventuali misure di sicurezza già adottate dall'Azienda stessa (standard di controllo, procedure, regolamenti, istruzioni operative, protocolli comportamentali, fattori di controllo/monitoraggio e formazione).

Il rischio inerente [Ri], ottenuto nella prima fase, rapportato **al livello di vulnerabilità** del sistema di controllo in essere, fornisce il valore del **rischio controllato [Rc]**:

$$\text{RISCHIO INERENTE [Ri]} * \text{VULNERABILITA'[V]} = \text{RISCHIO CONTROLLATO [Rc]}$$

definiti come segue:

- **Vulnerabilità [V]:** livello di debolezza aziendale di natura etica od organizzativa: le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere Reati e consistono nella mancanza di misure preventive o in un clima etico

aziendale negativo, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del Reato.

- **Rischio controllato [Rc]:** è la probabilità che l'ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

La vulnerabilità è stata articolata su quattro livelli:

VULNERABILITA' (V)		
in funzione del sistema di controllo in essere		
3	ALTO	mancato rispetto di tutti gli standard di controllo (segregazione, norme, poteri, tracciabilità) o di parti di esso o semplicemente il mancato rispetto dello standard norme o poteri
2	MEDIO	mancato rispetto di uno standard di controllo (ma che non sia relativo a norme e/o a poteri di firma/autorizzativi, in tal caso, infatti, il livello è da considerarsi alto)
1	BASSO	rispetto di tutti gli standard di controllo (segregazione, norme, poteri, tracciabilità) o mancato rispetto di uno standard di controllo (segregazione, norme, poteri, tracciabilità) relativo ad attività sensibili non particolarmente rilevanti per la società

La matrice di correlazione tra Rischio Inerente [Ri] e Vulnerabilità [V] determina il valore Rischio controllato [Rc]:

		VULNERABILITA'[V]		
		1	2	3
RISCHIO INERENTE [Ri]	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9
	4	4	8	12

Fig. 3: matrice di correlazione per la determinazione del Rischio Controllato [Rc]

RISCHIO CONTROLLATO [Rc]

1,2,3	BASSO	1	RISCHIO ACCETTABILE
4,6	MEDIO	2	RISCHIO NON ACCETTABILE
8,9,12	ALTO	3	

Fig. 4: correlazione tra i valori riportati nella matrice e il rischio valutato [Rv]

Il rischio controllato (Rc) potrà essere:

- **RISCHIO ACCETTABILE:** la Società valuta se predisporre egualmente, a titolo cautelare, specifiche misure di trattamento.
- **RISCHIO NON ACCETTABILE:** la Società predispone specifiche misure atte a ridurre il rischio entro la soglia di accettabilità. In ogni caso, rischi che coinvolgono la salute e l'integrità della persona umana, in conformità al Codice Etico adottato dall'Azienda, sono stimati come "non accettabili".

Si sottolinea che, a livello cautelativo, il valore da attribuire al livello di vulnerabilità (V) e al Rischio Controllato (Rc) relativo alla macro attività che raggruppa le singole attività sensibili è quello più alto.

I risultati della valutazione del rischio sono riportati nel documento interno di Risk Assessment.

9.2 Definizione degli standard di controllo

Al fine di svolgere una sistematica rilevazione del livello di rischio controllato [Rc] cui è esposta la Società sono state definite, preventivamente, delle fattispecie di reato e dei relativi standard di controllo.

Di seguito si riportano gli standard generali di trasparenza delle attività che devono essere sempre presenti in tutte le attività sensibili (a rischio reato):

1. **Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza. È' attribuita allo standard la seguente qualificazione:
 - il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;

- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.
2. **Norme:** disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
 3. **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
 4. **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

9.3 *Parametri utilizzati*

Per lo sviluppo dell'indagine conoscitiva sui rischi-reato connessi a determinate attività è stata effettuata una completa raccolta di informazioni generali su:

- tipologia dell'impresa: quadro normativo applicabile alle società, esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile;
- struttura organizzativa della società: livello di centralizzazione desunta dal sistema dell'attribuzione dei poteri, indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe, separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo della medesima;
- sistema dei controlli: esistenza di codici di comportamento o di specifiche direttive, di meccanismi e/o di organi di controllo interni, di mansionari che definiscano i compiti attribuiti, di un efficiente sistema di raccordo tra i vari organi sociali, soprattutto di un adeguato sistema informativo all'Organo Amministrativo di eventuali irregolarità e/o controversie importanti.

10.0 **Reati attinenti (o rilevanti)**

Dall'analisi dei rischi condotta dalla Società ai fini del D.lgs. 231/2001 è emerso che le fattispecie di reato attualmente rilevanti ai fini della possibile responsabilità amministrativa dell'ente riguardano principalmente:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- reati societari (art. 25-ter);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quarter);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies)

Le rimanenti fattispecie di reato previste dal Decreto 231/2001:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater1);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) (rectius reati di “negazionismo”);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

risultano “non attinenti” con la realtà aziendale sia per la manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati sopracitati, sia per la marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione degli stessi.

In particolare, per quanto riguarda i reati transnazionali, nella definizione degli stessi il legislatore ha presupposto, nell'elemento oggettivo, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato (detto presupposto, si ritiene, deve far parte del dolo dell'agente e quindi la conoscenza del fatto che il gruppo criminale sia tale e sia coinvolto); inoltre, l'elemento aggiuntivo ("nonché") della commissione del reato in più di uno Stato, o che una parte della sua preparazione sia avvenuta in un altro Stato (cioè diverso da quello in cui l'evento si è verificato), o che preveda l'implicazione del gruppo criminale in più d'uno Stato o che produca effetti sostanziali in altro Stato, induce a ritenere che non vi sia rischio di verifica nell'attività di C.B.M.C..

Stesso discorso sul nuovo reato di "negazionismo" concernente i delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato in Italia dalla L. 232/1992); condotte che dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo reale di diffusione. La concreta fattispecie di reato prevista, stante la mancanza di attinenza con l'attività svolta dalla C.B.M.C., nonché la mancanza di possibilità di diffusione (non avendo la società testate editoriali o televisive) appare poco attinente alla stessa e pertanto induce a ritenere che non vi sia rischio di verifica del reato.

Anche i reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati non risultano attinenti alla realtà aziendale della C.B.M.C. ed alla sua attività e, conseguentemente, si può ritenere che non vi sia rischio di verifica di tali reati.

Ai reati non attinenti è dedicata la Parte Speciale XIV (Altri reati).

11.0 Il Sistema organizzativo

I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Società sono:

1. Lo Statuto

Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Società: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

Il Sistema di amministrazione e controllo della Società è così definito:

- Amministratore Unico;

- Assemblea dei Soci;

2. Il sistema di amministrazione

L'organizzazione della Società prevede che l'amministrazione sia in capo ad un Amministratore Unico che ha ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, firma sociale e rappresentanza legale nei confronti di terzi e in giudizio.

3. Il Codice Etico

La Società ha adottato il Codice Etico, parte integrante del Modello, nel quale sono definiti i valori etici che devono ispirare nello svolgimento della propria attività tutti coloro che realizzano direttamente e indirettamente gli scopi della società. Nel Codice Etico sono, inoltre, definiti i diritti i doveri e le responsabilità dell'organizzazione nei rapporti interni ed esterni.

4. Sistema di Gestione

La Società ha adottato Sistemi di Gestione conformi:

- alla norma UNI EN ISO 9001;
- alla norma UNI EN ISO 14001;
- alla norma OHSAS 18001.

5. I Protocolli comportamentali

La Società ha adottato dei protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi reato e riferibili alle attività sensibili. I protocolli comportamentali, integranti i principi riportati nel Codice Etico, sono contenuti nelle Parti Speciali del Modello.

6. Le Procedure e i Regolamenti

- PGI/01 - Riesame del contratto
- PGI/02 - Approvvigionamento
- PGI/03 - Identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio
- PGI/04 - Identificazione e valutazione aspetti ambientali
- PGI/05 - Prescrizioni legali ed altre prescrizioni
- PGI/06 - Obiettivi, traguardi e programmi
- PGI/07 - Formazione e addestramento

- PGI/08 - Comunicazioni interne ed esterne
- PGI/09 - Controllo dei documenti e delle registrazioni
- PGI/10 - Controllo operativo
- PGI/11 - Preparazione e reazione emergenze
- PGI/12 - Sorveglianza e misurazione
- PGI/13 - Controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione
- PGI/14 - Raccolta ed elaborazione dati
- PGI/15 - Infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
- PGI/16 - Verifiche ispettive
- PGI/17 - Riesame della direzione
- PGI/18 - Controllo della progettazione
- PGI/19 - Flussi informativi
- PGI/20 - Selezione ed assunzione del personale
- PGI/21 - Gestione transazioni finanziarie
- PGI/22 - Gestioni credenziali di accesso, sito internet e firma digitale
- PGI/23 - Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione
- PGI/24 - Controllo dei contratti
- PGI/25 – Whistleblowing
- Regolamento per l'utilizzo sistemi informatici – Allegato B

7. L'Organismo di Vigilanza

La Società ha affidato ad un Organismo di Vigilanza collegiale il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza per disciplinare lo svolgimento della sua attività si è dotato di un Regolamento Interno nel quale sono definiti compiti, poteri, flussi informativi, funzionamento interno, modalità di votazione e cause di ineleggibilità e/o decadenza.

L'Organismo di Vigilanza riporta annualmente all'Assemblea dei soci quanto discusso nel corso delle riunioni svolte durante l'anno ed in generale sul suo operato.

8. Sistema disciplinare - Le sanzioni interne

La Società ha adottato un sistema disciplinare (sanzioni interne) idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Codice Etico, del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) e delle procedure previste, tanto nei confronti degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale I

I reati contro la Pubblica Amministrazione.

1.0 **Le fattispecie di reato artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

DESCRIZIONE REATO

Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

FONTE ORIGINALE

Art. 316-bis c.p.

Art. 316-ter c.p.

Art. 640 c.p.

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p.

Art. 640-ter c.p.

ART. 24 D. LGS. 231/2001	
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	
Fattispecie oggettiva del reato	
Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato	<p>Il reato consiste nella distrazione, anche solo parziale, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si perfeziona nel momento in cui i fondi vengano destinati a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi ovvero laddove venga eluso il vincolo di destinazione gravante su tali somme.</p> <p>La condotta criminosa consiste nell'ottenimento da parte dell'agente di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici concessi cioè dallo Stato, altro ente pubblico, Comunità Europee e nella conseguente distrazione degli stessi, ovvero quando il soggetto non destina le somme perché le ritiene per sé o per altri, oppure, quando le destina ma per finalità diverse da quelle di cui alla causale del finanziamento.</p>
Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	<p>Il reato consiste nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o con l'omissione di informazioni dovute.</p> <p>Perché il reato si consumi è necessario che il soggetto agente consegua effettivamente l'indebita percezione.</p>

<p>Art. 640 c.p. Truffa</p>	<p>Il reato consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri con conseguimento di un profitto, anche non economico, per l'autore del reato e produzione di un danno patrimoniale per la vittima. L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o – per contro – la dissimulazione di circostanze esistenti; il raggiri è fatto consistente, invece, in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero.</p> <p>La consumazione del reato si ha nel momento in cui l'agente, inducendo in errore il soggetto passivo mediante gli artifici e i raggiri, consegue effettivamente un ingiusto profitto a danno della vittima.</p>
<p>Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La condotta criminosa consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri per il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie è costituita dagli stessi requisiti della truffa, fatta salva la specificità inerente all'oggetto della frode. La condotta criminosa si sostanzia con l'ottenimento da parte del soggetto attivo di contributi/sovvenzioni/finanziamenti/pubblici (concessi, cioè, dallo Stato, da altro ente pubblico o da Comunità Europee).</p>
<p>Art. 640-ter c.p. Frode informatica</p>	<p>La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico che può realizzarsi tramite la creazione di una interferenza tanto in fase di raccolta, inserimento ed elaborazione dei dati, quanto in fase di emissione degli stessi.</p> <p>La condotta criminosa può articolarsi:</p> <p>a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico che può generare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente (attivo) e/o per altri;</p> <p>b) nell'intervento abusivo (senza averne il diritto) su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti che può procurare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente (attivo) o per altri.</p>

ART. 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

DESCRIZIONE REATO	FONTE ORIGINALE
<p>Concussione Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Art. 317 c.p.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>Art. 318 c.p.</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.</p>	<p>Art. 319 c.p.</p>
<p>Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>	<p>Art. 319-bis c.p.</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>	<p>Art. 319-ter c.1 c.p.</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Art. 319-quater c.p.</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<p>Art. 320 c.p.</p>
<p>Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>	<p>Art. 321 c.p.</p>
<p>Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma</p>	<p>Art. 322 c.p.</p>

dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.


La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 322-bis c.p.

346 bis c.p.

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*



ART. 25 D. LGS. 231/2001	
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE	
Fattispecie oggettiva del reato	
Art. 317 c.p. ConcuSSIONE	La condotta criminosa è quella della concussione per costrizione: l'abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia la strumentalizzazione, da parte dello stesso, della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse. Ciò che caratterizza la condotta criminosa è lo stato di soggezione assoluto, è l'effetto indotto nel privato: a questi, soggetto passivo e vittima, a ben vedere, viene prospettato in modo univoco, anche se non necessariamente esplicito, un male ingiusto, ponendolo di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita dazione o promessa in favore dell'agente.
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	Il reato di corruzione si concretizza nel compimento di un atto conforme ai doveri dell'ufficio del pubblico ufficiale (reato di corruzione improprio). La condotta si concretizza nel caso in cui intervenga una retribuzione illecita per un'attività, per atti o per comportamenti che, pur riconducibili all'alveo della funzione o del servizio, non si connotano per essere contrari a doveri d'ufficio, perché non vi è la prova che lo siano o perché vi è la prova del contrario.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	La norma ha ad oggetto il reato di corruzione propria, consistente nel compimento di un atto non conforme ai doveri dell'ufficio del pubblico ufficiale. La corruzione può essere antecedente, se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, o susseguente, qualora la retribuzione si riferisca ad un atto già compiuto. La condotta delittuosa si sostanzia nell'offrire o promettere una retribuzione al pubblico ufficiale al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio o al fine di compierne uno ad essi contrario.
Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti	La norma reca un aggravante del reato di corruzione propria, ex art. 319 c.p., antecedente e susseguente. La condotta si caratterizza per l'oggetto dell'accordo criminoso, intercorso tra pubblico ufficiale e privato, che deve necessariamente sostanziarsi nel conferimento indebito di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipulazione di contratti con la P.A.
Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	La norma sancisce la punibilità dei reati di corruzione impropria (art. 318 c.p.) e propria (319 c.p.) se commessi al fine di favorire o danneggiare in parte un processo civile, penale o amministrativo.
Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	La fattispecie dell'induzione indebita a dare o promettere utilità si caratterizza, all'evidenza, per l'assenza di condotta «coercitiva» da parte del pubblico ufficiale. Per la configurabilità del reato è necessaria e sufficiente una condotta persuasiva (esplicita o implicita), finalizzata ad esercitare una pressione psichica causalisticamente orientata ed idonea a suscitare la determinazione (non assolutamente coatta) della dazione o della promessa.

<p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>La norma sancisce la punibilità della condotta di corruzione propria (art. 319) e impropria (art. 318) qualora commesse da un incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Art. 321 c.p. Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene previste dai precedenti artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320 c.p. sono applicabili anche a colui che perpetra il delitto di corruzione attiva, ovvero completa lo schema del reato di corruzione che, in ragione della sua struttura bilaterale, si articola in due distinte condotte criminose, l'una posta in essere dal corruttore e l'altra dal corrotto.</p> <p>Si precisa che la giurisprudenza ha più volte ribadito che i profili di colpevolezza sono indipendenti ed autonomi con la conseguenza che non sarà necessario individuare il corrotto al fine di condannare il corruttore e viceversa.</p> <p>Il soggetto agente può essere sia il privato sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio purché diverso da quello che compie l'atto conforme o contrario ai propri doveri d'ufficio.</p>
<p>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione</p>	<p>Il reato viene in essere quando la proposta proveniente dal privato, nel caso di corruzione, o dal pubblico ufficiale nel caso di concussione, non sia accettata dalla controparte; la condotta posta in essere non integra pertanto gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter e 319-quater c.p., mancando del requisito essenziale della consumazione. La norma individua quattro specifiche ipotesi di reato ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istigazione alla corruzione impropria da parte del privato; 2. istigazione alla corruzione propria da parte del privato; 3. istigazione alla corruzione impropria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; 4. istigazione alla corruzione propria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. <p>Nelle ipotesi 1 e 2, l'iniziativa criminosa parte dal privato che, con l'offerta di denaro o altra utilità, cerca di indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio (art. 318 c.p.) oppure a ritardarlo o commetterne uno contrario (art. 319 c.p.). Nei casi sub 3 e 4 è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita il privato, offrendosi di compiere o non compiere un atto proprio del suo ufficio sotto richiesta di denaro o qualunque altra utilità.</p>
<p>Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>La norma estende l'ambito di applicazione soggettivo dei reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 c.p. ai soggetti attivi richiamati sopra.</p> <p>Il comma 2 precisa inoltre che la punibilità dei delitti di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e di corruzione propria e impropria (art. 321 c.p.) è estesa esclusivamente qualora denaro e/o altra utilità sono offerti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) uno dei soggetti richiamati al comma 1 dell'articolo in commento (soggetti attivi); o (ii) soggetti esercenti funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri, diversi da quelli di cui al punto i), o organizzazioni pubbliche internazionali che operino al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. <p>Il comma 3 chiarisce che i soggetti della Comunità europea sono assimilabili ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti; in tutti gli altri casi, essi saranno più correttamente collocati nella categoria degli incaricati di pubblico servizio.</p>

<p>Art. 314 c.p. Peculato</p>	<p>Il reato si sostanzia nell'appropriazione di cose o denaro con l'interversione del possesso, ovvero sia il soggetto attivo dispone delle cose/denaro come se ne fosse il reale proprietario.</p> <p>Il presupposto del reato in commento è costituito dalla disponibilità della cosa o del denaro per ragioni di servizio. Rileva sia la disponibilità materiale sia la disponibilità giuridica, che ricorre quando il soggetto attivo, pur non detenendo materialmente la cosa o il denaro, ne abbia la disponibilità attraverso ordini, mandati o in virtù di prassi operative. Inoltre, la rilevanza giuridica della disponibilità si realizza solo laddove essa avvenga per "ragioni d'ufficio" ovvero in conseguenza delle specifiche funzioni svolte.</p>
<p>Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p>	<p>La condotta illecita può consistere nella ricezione o ritenzione indebita di denaro e/o altra utilità. La ricezione è caratterizzata dall'atteggiamento passivo del soggetto attivo che si limita a ricevere la res dal terzo. La ritenzione consiste invece nel mancato pagamento del dovuto al terzo, che per errore non lo richiede, oppure nella mancata restituzione di quanto il terzo abbia versato per errore. Erroneo convincimento ingenerato nel terzo di dover consegnare denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che lo riceve o lo ritiene sfruttando l'errore altrui. Il soggetto attivo deve necessariamente essere a conoscenza dell'errore del terzo e deve servirsene per appropriarsi del denaro e/o di altra utilità.</p>
<p>Art. 346 bis. c.p. Traffico di influenze illecite</p>	<p>Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.</p>

2.0 **Le macroattività sensibili artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dagli articoli 24 e 25 del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- i rapporti con pubblici ufficiali e organi ispettivi;
- i rapporti con gli enti pubblici e i soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, abilitativi, certificativi, regolatori e concessori (anche di contributi e finanziamenti agevolati);
- la gestione del contenzioso;
- la gestione del personale;
- la gestione della sicurezza sul lavoro;
- la gestione dei rifiuti;

- la gestione della documentazione fiscale;
- la partecipazione a gare pubbliche o trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto, in concessione o in sub-appalto.

3.0 **Prevenzione dei reati artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE O FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24)

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ART. 25)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, conscia dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte e formalmente autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione, che dovrà avvenire sempre in via formale e mediante comunicazioni scritte secondo le modalità previste nella **PGI/23 - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, sopra identificate, devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con tutti i soggetti pubblici, le risorse preposte sono tenute al rispetto della legge e alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

Tutti gli acquisti devono essere effettuati da fornitori qualificati così come descritto nella procedura **PGI/02 - Approvvigionamento** e tutti i contratti devono essere conclusi nel rispetto della **PGI/24 - Controllo dei contratti**.

Tutti i consulenti, partner, altri collaboratori esterni, fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio e a quelli contenuti nel Codice Etico.

La Società definisce nella **PGI/20 - Selezione ed assunzione del personale** i criteri di selezione del personale, di autorizzazione all'assunzione, di trattamento, e la tracciabilità di tutte le fasi del processo.

La Società ammette unicamente la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

DIVIETI SPECIFICI

Nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è vietato promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, etc.).

Nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è vietato promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale.

Nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è vietato effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale

Nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è vietato favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza)

Nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è vietato promettere o fornire a loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale.

E' vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PGI/20 - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA ELETTRONICA

PGI/23 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PGI/02 - APPROVVIGIONAMENTO

PGI/24 - CONTROLLO DEI CONTRATTI

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale II

I reati informatici

1.0 **Le fattispecie di reato art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 24-BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies,, terzo comma del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art.491-bis c.p.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-ter c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 615-quinquies
c.p.**

Art. 617-quater c.p.

**Art. 617-quinquies
c.p.**

Art. 635-bis c.p.

<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-ter c.p.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-quater c.p.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-quinquies c.p.</p>
<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>	<p>Art. 640-quinquies c.p.</p>
<p>Frode informatica</p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Art. 640-ter c.p.</p>
<p>Sicurezza cibernetica</p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non</p>	<p>Art. 1 comma 11, del D.L. N. 105/2019, convertito in Legge 18/11/2019 n. 133</p>

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

ART. 24 bis D. LGS. 231/2001**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI****Fattispecie oggettiva del reato**

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici	Il supporto informatico che contiene dati viene, infatti, indicato quale equivalente informatico del tradizionale foglio di carta, sul quale un contenuto eventualmente rappresentativo può essere impresso. Il legislatore avrebbe quindi concepito la nuova tipologia documentale quale mera aggiunta ai documenti tradizionali (atti pubblici e scritture private) dei documenti informatici, considerati come nuovi "oggetti materiali" di identiche condotte di falsificazione, distinti dai primi solo per la diversa natura fisica dei relativi supporti. Ma ad integrare e delineare meglio il concetto del nuovo bene tutelato interviene l'ulteriore elemento della definizione normativa, indicato con la locuzione "aventi efficacia probatoria". L'oggetto di tutela di cui va garantita la genuinità, non è dunque costituito dai singoli dati, né tanto meno dai singoli supporti, bensì dal loro "contenuto rappresentativo", almeno potenzialmente comunicativo per l'uomo e che proprio per questo può avere significato probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali, e anche a prescindere dai relativi supporti, ed il loro valore probatorio, la loro tutela non può dipendere dall'elemento estrinseco della stabilità o durata della loro incorporazione fisica ma piuttosto dal significato comunicativo che rappresentano.
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Il reato si realizza con l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; e permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare.
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	La fattispecie consiste: - nella detenzione, diffusione e/o riproduzione di codici di accesso, parole chiave e ogni altro mezzo idoneo allo scopo; - nella fornitura a terzi di indicazioni o istruzioni idonee al compimento dell'accesso abusivo nel sistema informatico o telematico. La commissione del reato di "accesso abusivo" si concretizza con l'illecita acquisizione e diffusione di codici che consentono l'accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Il reato consiste nel danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione. La fattispecie si concretizza con l'interruzione, totale o anche solo parziale, o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione. Il programma utilizzato per realizzare la fattispecie criminosa può essere di produzione propria oppure creato da terzi. La norma va pertanto a punire tutti quei comportamenti prodromici al danneggiamento, all'interruzione o all'alterazione di un sistema informatico (reato contemplato all'art. 635-bis c.p.) posti in essere attraverso l'utilizzo di virus, malware, o specifiche apparecchiature hardware.
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o	Le fattispecie criminose individuate dall'articolo, commi 1 e 2, riconducibili ad un diverso fondamento logico, sono accomunate dal bene oggetto di tutela: le informazioni che risiedono su di un sistema informatico/telematico o che sono scambiate tra più sistemi.

<p>interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	
<p>Art. 617-quinquies c.p. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>L'articolo va a completare il quadro dei reati che hanno ad oggetto l'intercettazione e la manipolazione delle informazioni relative ad un sistema informatico e/o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi (si rimanda al commento dell'articolo 617-quater). La norma sancisce la punibilità dell'installazione di apparecchiature che abbiano il fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico (e/o telematico) o intercorrenti tra più sistemi.</p>
<p>Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Le condotte di reato si articolano nella distruzione, cancellazione e soppressione di informazioni, dati e programmi informatici; e/o nel deterioramento e/o alterazione di informazioni, dati e programmi informatici.</p>
<p>Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>La norma reca una specificazione dell'articolo 635-bis in quanto tratteggia il reato di danneggiamento avente però ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o che siano, comunque, di pubblica utilità. Il legislatore ha inteso sanzionare in modo specifico le condotte criminose di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ distruzione, cancellazione e soppressione; e/o ▪ deterioramento e/o alterazione <p>quando esse abbiano ad oggetto informazioni, dati o programmi utilizzati nel pubblico interesse dallo Stato o da altro ente pubblico.</p>
<p>Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>La norma punisce le condotte già individuate dall'art. 635-bis, quali l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi che abbiano però la conseguenza di rendere inservibili, anche solo parzialmente, sistemi informatici o telematici di terzi o di ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena citata dalla norma è applicabile salvo che la condotta criminosa perpetrata non costituisca più grave reato e sia quindi contemplata e punita, con maggior severità, da un'altra specifica disposizione.</p>
<p>Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>La norma punisce condotte già individuate dall'art. 635-bis, quali l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi che abbiano però la conseguenza di rendere inservibili, anche solo parzialmente, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o di ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena citata dalla norma è applicabile salvo che la condotta criminosa perpetrata non costituisca più grave reato e sia quindi contemplata e punita, con maggior severità, da un'altra specifica disposizione.</p>
<p>Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p>	<p>La fattispecie delittuosa delineata dall'articolo in commento identifica la condotta penalmente rilevante del certificatore di firma elettronica che rilascia un certificato qualificato pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Il rilascio del certificato qualificato incrementa la sicurezza e l'integrità del documento su cui la firma è apposta. In altri termini, in presenza di certificazione, la firma elettronica si trasforma in firma qualificata.</p> <p>Più nello specifico, la condotta del soggetto che induce i terzi a ritenere che vi sia ragionevole certezza dell'integrità dei dati contenuti nel documento e dell'autenticità dello stesso risulta perseguibile se messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare danno a terzi.</p>

Art. 1 comma 11, del D.L. N. 105/2019, convertito in Legge 18/11/2019 n. 133
Sicurezza cibernetica

NOTA: alla data dell'attuale aggiornamento risulta ancora non chiaro il riferimento soggettivo ed oggettivo del reato presupposto di cui all'art. 1 comma 11, del D.L. N. 105/2019, convertito in Legge 18/11/2019 n. 133.

La nuova fattispecie di reato è stata anche definita "in bianco" in quanto rinvia alla emananda normativa extrapenale (decreti e regolamenti da adottare nei prossimi mesi), sia per l'individuazione del soggetto attivo del reato "proprio" (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome "chiunque") che sembra riguardare solo chi operi all'interno del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (enti ed operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio dello Stato da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale), sia per la precisa indicazione della concreta fattispecie della condotta illecita. Per poter adeguatamente valutare l'effettiva portata di questo nuovo "reato presupposto" bisognerà attendere la puntuale individuazione con decreti dei soggetti pubblici e privati obbligati al rispetto delle predette disposizioni. Allo stato attuale, conseguentemente, non sembra che il reato possa essere commesso dalla CBMC non operando la stessa nel suddetto "perimetro".

2.0 **Le macroattività sensibili art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto) è scarsamente rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Società.

A seguito dell'attività di riskassessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione ed esecuzione di processi telematici (accesso ad internet tramite strumento aziendale, utilizzo di dispositivi di memorizzazione e l'installazione software, libero o su licenza);
- la gestione della firma elettronica;
- la gestione delle banche dati;
- la gestione del sito internet.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società deve fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici

Effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di files di grosse dimensioni.

Predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione di ogni sistema informatico societario.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

I destinatari sono tenuti a rispettare quanto prescritto nel REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI e nella PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE

I destinatari sono tenuti ad osservare le misure minime di sicurezza e di protezione dei dati personali.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

**ORGANIGRAMMA
POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI (ALLEGATO B)

**PROCEDURE
PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE**

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale III

I reati di criminalità organizzata

1.0 **Le fattispecie di reato art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

DESCRIZIONE REATO

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 600 codice penale

FONTE ORIGINALE

Art. 416 c.p.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**Articolo 600-bis codice penale
(Prostituzione minorile)**

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

**Articolo 600-ter codice penale
(Pornografia minorile)**

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Articolo 600-quater codice penale
(Detenzione di materiale pornografico)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Articolo 600-quater.1 codice penale
(Pornografia virtuale)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Articolo 600-quinquies codice penale
(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

**Articolo 601 codice penale
(Tratta di persone)**

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

**Articolo 602 codice penale
(Acquisto e alienazione di schiavi)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**Articolo 609-bis codice penale
(Violenza sessuale)**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

**Articolo 609-quater codice penale
(Atti sessuali con minorenne)**

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minore)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) Se il reato è commesso da più persone riunite;

b) Se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) Se il reato è ommesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-

quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(omissis)

Associazioni di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle

Art. 416-bis c.p.

associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la Illecito amministrativo dipendente da reato pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia

Art. 416 ter c.p.

Art. 630 c.p.

**Art. 74 DPR n.
309/1990**

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa illecito amministrativo dipendente da reato da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00.

5-bis Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui

all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Art. 70 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Precursori di droghe)**

(omissis)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(omissis)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell' allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca

della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(omissis)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

(omissis)

Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(omissis)

Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110

Armi e munizioni comuni da sparo

(omissis)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica

(omissis)

Art. 407 c.p.p.

ART. 24 ter D. LGS. 231/2001**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA****Fattispecie oggettiva del reato****Art. 416 c.p.
Associazione per
delinquere**

Il reato di associazione per delinquere presuppone l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi. Parte della giurisprudenza ritiene che si possa parlare di associazione per delinquere solo in relazione a quelle organizzazioni di persone e mezzi con gerarchie interne e disponibilità di risorse e mezzi; al contrario, secondo altri, sarebbe sufficiente anche solo un patto stabile e permanente tra almeno tre persone diretto al perseguimento dei fini illeciti comuni agli associati senza che sia neppure precisata la distinzione nei ruoli ricoperti. Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è rappresentato dal programma criminoso; tale programma deve tendere alla realizzazione di più delitti che non devono necessariamente essere preventivamente determinati essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti-scopo. Ulteriore elemento distintivo della fattispecie è costituito dall'esistenza di numerosi fattori quali, ad esempio, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione.

Il legislatore ha voluto sanzionare la semplice associazione indipendentemente dalla realizzazione di condotte illecite tipiche di specifici reati.

Le condotte alternative di reato possono essere così ricostruite:

- promozione, costituzione o organizzazione dell'associazione; e/o
- partecipazione all'associazione.

La norma in commento prevede inoltre due circostanze aggravanti: la prima è costituita dalle scorrerie in armi nelle campagne o nelle pubbliche vie (c.d. brigantaggio) purché finalizzate alla realizzazione di un programma criminoso; la seconda si applica invece nelle ipotesi in cui il numero degli associati sia almeno di dieci individui.

**Art. 416-bis c.p.
Associazioni di tipo
mafioso anche straniere**

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis si pone in un rapporto di specificità rispetto a quella di cui all'art. 416. Si caratterizza per alcuni elementi aggiuntivi quali la forza di intimidazione (timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni) del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà (nel senso di sottomissione incondizionata mentre la condizione di omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi di Stato per timore di eventuali conseguenze negative)

L'associazione mafiosa persegue obiettivi più ampi rispetto a quelli dell'associazione per delinquere semplice; tali obiettivi sono indicati al comma 3 (acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).

La norma prevede due circostanze aggravanti: la prima viene in essere qualora l'associazione utilizzi armi per il conseguimento dei propri scopi a prescindere della legittimità di tale possesso da parte dei singoli associati; la seconda invece è costituita dal reimpiego dei proventi delittuosi in attività produttive, investimenti ed attività imprenditoriali in apparenza lecite. Tale ultima circostanza aggravante va riferita all'attività dell'associazione nel suo complesso e non necessariamente alla condotta del singolo partecipante.

**Art. 416-ter c.p.
Scambio elettorale
politico-mafioso**

Il delitto in commento si realizza in presenza di un contratto illecito tra un'associazione di tipo mafioso e il potere politico che prevede, da un lato, la promessa di voti e, dall'altro, l'erogazione di denaro in favore dell'associazione mafiosa stessa. In altri termini, l'associazione mafiosa, destinataria dell'erogazione in denaro, si impegna a far votare il candidato che l'ha elargita o anche ad ostacolare il libero esercizio del voto per falsarne il risultato, facendo ricorso all'intimidazione o alla prevaricazione mafiosa (di cui all'art. 416-bis, comma 3).

	<p>Il reato si configura anche laddove non vengano posti in essere specifici atti di sopraffazione o di minaccia durante lo svolgimento della campagna elettorale, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal un'associazione mafiosa e pertanto risulti intimidatoria e coercitiva.</p> <p>Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento i casi in cui il corrispettivo per la promessa di voti non sia costituito da denaro ma da altra utilità (in simili casi troveranno applicazione altre norme incriminatrici).</p>
<p>Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</p>	<p>La condotta illecita, che ricalca quella di cui all'art. 605 c.p. ("Sequestro di persona"), si sostanzia nella privazione/limitazione della libertà fisica della vittima che può realizzarsi sia con un'azione sia con un'omissione. Non occorre necessariamente che sia stata posta in essere una coercizione fisica impeditiva della libertà di movimento, potendo essere sufficiente anche una coercizione di tipo morale conseguente a minacce. Devono considerarsi tali tutti quegli atteggiamenti che siano sufficienti ad annullare la capacità della vittima di agire secondo la propria autonoma volontà; simili atteggiamenti, sebbene non esplicitamente intimidatori, comprendono anche le minacce prestate anche solo in modo discontinuo.</p> <p>Si ritiene inoltre che la privazione della libertà debba avere una durata apprezzabile; in caso contrario si configurerebbe piuttosto il reato di violenza privata.</p>
<p>Art. 74 DPR n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Le condotte criminose sono rappresentate dalla promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento di un'associazione costituita da tre o più persone con il fine di commettere i delitti di cui all'art. dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, e dell'73 del D.P.R. 309/1990 ovvero sia produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o definite precursori di droghe.</p> <p>L'oggetto materiale delle condotte deve essere costituito dalle sostanze stupefacenti e psicotrope indicate alla tabella I, prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1990 o delle sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.</p> <p>I commi 3, 4 e 5 recano specifiche aggravanti rispettivamente nei casi di: associazione composta da più di 10 associati; associazione armata; condotte illecite aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo da accentuarne la potenzialità lesiva (art. 80, comma 1, lett. e) D.P.R. 309/1990).</p> <p>I commi 6 e 7 invece dispongono, rispettivamente, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 416 c.p. ("Associazione per delinquere") nei casi in cui le condotte illecite perpetrate, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope, siano di lieve entità e la riduzione delle pene per quei soggetti che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse rilevanti.</p>
<p>Art. 407 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari</p>	<p>Le condotte criminose possono essere così elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ illegale fabbricazione (ex art. 1, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); ▪ introduzione nello Stato (ex art. 1, L.895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); ▪ messa in vendita (ex art. 1, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); ▪ cessione (ex art. 1, L.895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75); ▪ detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico (ex artt. 2 e 4, L. 895/67 e, in caso di armi clandestine, art. 23, L. 110/75) di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali è stata esclusa l'attitudine a recare offesa alla persona.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, previsti dall'articolo 24-ter del decreto e a seguito dell'attività di riskassessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione delle transazioni finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- la vendita di beni e servizi;
- la gestione del personale;
- i rapporti con i fornitori;
- la gestione dei rifiuti;
- la partecipazione a gare pubbliche o trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto, in concessione o in sub-appalto.

Prevenzione dei reati art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Approfondire la conoscenza della Clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del Cliente.

Non assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di terrorismo.

Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

I rapporti commerciali di qualunque genere da intrattenersi con soggetti/enti/impresa appartenenti a Stati ricadenti nelle cosiddette BLACK LIST (pubblicate nell'Unità di Informazione Finanziaria UIF della Banca d'Italia <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html> - liste onu, liste ofac, liste unione europea) devono essere precedentemente valutati al fine di giungere alla stipula di qualsivoglia accordo o contratto. La valutazione va effettuata attraverso la ricerca nominativa del legale rappresentante del soggetto/ente/impresa di cui si avrà avuto cura di ottenere le generalità". La verifica va fatta per importi superiori a 50.000 euro annuali.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE PGI/02 - APPROVVIGIONAMENTO PGI/20 - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PGI/21 - GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PGI/24 - CONTROLLO DEI CONTRATTI

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale IV

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I reati contro l'industria e il commercio

1. **Le fattispecie di reato artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 453 c.p.

Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in

Art. 454 c.p.

qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

Art. 455 c.p.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Art. 459 c.p.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.

Art. 461 c.p.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro

2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 474 c.p.

ART. 25 bis D. LGS. 231/2001**FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO****Fattispecie oggettiva del reato**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Le principali condotte criminose punite riguardano: <ul style="list-style-type: none">▪ la contraffazione, ossia la creazione di cose simili ad altre, ovverosia, nella fattispecie, di monete che abbiano un'apparenza di genuinità e che siano, perciò, spendibili;▪ l'alterazione, ossia la modifica della sostanza o delle caratteristiche materiali o formali delle monete al fine di creare l'apparenza di un valore superiore (es. la doratura di una moneta d'argento);▪ l'introduzione, ossia fare entrare nel territorio dello Stato monete contraffatte all'estero. Il superamento del confine italiano segna il limite tra la fattispecie consumata e quella tentata;▪ la detenzione, ossia il disporre, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo, di monete alterate o contraffatte;▪ la spendita di monete, ossia l'utilizzo come mezzo di pagamento di monete alterate o contraffatte;▪ la messa in circolazione, ossia fare uscire dalla propria sfera giuridica e di controllo, a qualsiasi titolo, le monete, per immetterle nel flusso finanziario (es. donazione, comodato, abbandono, ecc);▪ l'acquisto o ricezione di monete, ossia una vera e propria compravendita di monete o il semplice rendersi destinatari indipendentemente da una vendita nel secondo caso. È richiesto il fine specifico della messa in circolazione di monete false, in mancanza del quale possono venire in rilievo altri tipi di reato quali la ricettazione e il favoreggiamento reale.
Art. 454 c.p. Alterazione di monete	La condotta di cui all'art. 454 c.p. deve tendere a diminuire in qualsiasi modo il valore della moneta e, pertanto, può riguardare solo monete metalliche composte da sostanze di pregio apprezzabile e si compie attraverso la sottrazione di tale metallo mediante raschiatura, segnatura, trattamento chimico, ecc.
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	La condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione delle monete false a causa di qualunque attività del detentore, mediante la quale esse escono dall'ambito della sua custodia, quindi mediante acquisto, cambio, deposito, comodato, ricezione in pegno, nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi. La fattispecie, posta a tutela della pubblica fede, integra un reato di pericolo per la cui configurabilità non è necessario che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione, essendo sufficiente la detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	La semplice detenzione di monete falsificate non integra gli estremi del reato salvo che nel detentore sorga l'intenzione di metterle in circolazione, nel qual caso si ricadrebbe nell'ambito applicativo dell'art. 455 c.p. Infatti, la fattispecie contemplata all'art. 457 c.p. rappresenta l'ipotesi meno grave di falso nummario, perché il soggetto agisce non tanto per procurarsi un vantaggio illecito, quanto piuttosto per evitare un danno patrimoniale (partendo dall'assunto che non si può pretendere che chi ha ricevuto in buona fede denaro falso subisca il danno senza tentare di riversarlo su altri).
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in	E' punita l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore, posto che i valori di bollo non sono composti di una sostanza il cui valore possa essere suscettibile di riduzione. L'alterazione non deve consistere nel cancellare o far scomparire il valore di bollo (fattispecie punita dall'art. 466, comma 1 c.p.). Il reato in commento punisce altresì l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di

<p>circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>bollo contraffatti, e non anche di quelli alterati. Qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi, al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a che non ne faccia un uso effettivo. E' necessario che i valori siano in corso o se fuori corso che ne sia consentito il cambio con quelli in corso.</p>
<p>Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p>E' punita la contraffazione della carta filigranata (prodotta direttamente dallo Stato o da soggetti autorizzati) e la detenzione della carta contraffatta. Per "fabbricazione" si intende la produzione da parte dell'agente di carte di pubblico credito o di valori bollati, sia che ne conservi la detenzione, sia che li ceda ad altri. Per "acquisto" si intende una vera e propria compravendita di carta contraffatta. La "detenzione" consiste nell'averne a disposizione, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo, la carta contraffatta.</p>
<p>Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p>	<p>La fattispecie in commento è un reato di pericolo perché punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione. Per "filigrane" si intendono i punzoni, le forme, o le tele che servono per fabbricare carta filigranata e dunque per imprimere sulla carta immagini in trasparenza. Con "strumenti" si individuano tutti i mezzi meccanici fabbricati e destinati specificatamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata, con esclusione delle materie prime (metallo, carta, etc). Il tentativo è configurabile solo nell'ipotesi di fabbricazione poiché non è possibile tentare di acquistare o detenere, in quanto il delitto si perfeziona con il primo atto di possesso, e neppure è possibile tentare di alienare, perché l'alienazione presupporrebbe la fabbricazione, l'acquisto o la detenzione e quindi il perfezionamento del reato.</p>
<p>Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>La norma punisce colui che, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori contraffatti o alterati. La condotta si concretizza nell'uso dei bolli secondo la loro naturale destinazione, distinguendosi così dalla loro messa in circolazione, sanzionata dall'art. 459 c.p., che si realizza con il trasferimento di tali bolli a terzi. Chiunque acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi, senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione, al fine di utilizzarli per la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso.</p>
<p>Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>Si tratta di un reato di pericolo, per il perfezionamento del quale è sufficiente il mero pericolo che dall'alterazione o contraffazione possa derivare alla pubblica fede. Essendo la portata della norma espressamente estesa anche alla pubblica fede internazionale, si intendono tutelati anche marchi, segni, brevetti, disegni e modelli esteri. Per "marchi e segni distintivi" si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale. Sono tutelati solo i marchi registrati. I contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall'ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/2005 non costituisce reato l'uso del marchio della società capogruppo da parte delle società controllate nonché l'uso da parte del cessionario o sulla base di un contratto di licenza e sempre che non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Non sono tutelati da tale norma i nomi dei prodotti industriali (firme, ditte, insegne, etc.) a meno che non siano registrati ed usati come marchi o segni distintivi (ad esempio i nomi di fantasia). Con il riferimento ai "brevetti" la norma intende tutelare l'invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato. Per "disegni industriali" si intendono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria; mentre con "modelli industriali" si indicano gli archetipi di una scoperta o di</p>

una nuova applicazione industriale e comprendono i modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità. La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l'oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l'illecita riproduzione del modello.

Con riferimento ai marchi, segni distintivi delle opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:

- la "contraffazione" consiste nell'abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull'autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell'impressione d'insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato;
- l'"alterazione" si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- l'uso di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l'uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all'art. 474 c.p.

Il tentativo si configura solo con riferimento alle condotte di contraffazione e alterazione poiché il primo atto di utilizzo dei contrassegni contraffatti o alterati già integra la fattispecie consumata.

**Art. 474 c.p.
Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti
con segni falsi**

Il reato si configura quando i prodotti industriali o le opere dell'ingegno detenuti per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Non rientrano nell'ambito applicativo della norma i brevetti, i disegni o i modelli industriali contraffatti o alterati; né i beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o segno distintivo della merce abusivamente riprodotto o falsificato.

L'articolo in esame tutela la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella genuinità dei marchi o dei segni distintivi che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si ha contraffazione in caso di riproduzione integrale di un marchio, mentre si realizza alterazione quando vi è imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, ma tale da creare confusione con il segno distintivo originario. Per individuare tali situazioni occorre un raffronto tra i segni in sé considerati, poiché ciò che incide nell'ambito del reato in esame è la possibilità di confusione tra marchi e non tra prodotti.

Per "introduzione nel territorio dello Stato" è sufficiente il passaggio di frontiera ma è necessario provare lo scopo del commercio.

Perché ci sia "detenzione per la vendita" non è necessaria la presenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente che, dalle circostanze di fatto, si possa desumere che gli oggetti erano posseduti per la vendita. Ai sensi dell'art. 6 c.p. ("Reati commessi nel territorio dello Stato") è punibile anche la detenzione in Italia di merci destinate alla vendita nei mercati esteri.

Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo ad esempio sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.

La "messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi" consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall'offerta in vendita.

Il tentativo è configurabile limitatamente alla condotta di importazione, perché negli altri casi la mera detenzione consuma il reato.

ART. 25-BIS 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Art. 513 c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 513-bis c.p.

Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 514 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 515 c.p.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Art. 517-ter c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ART. 25 bis 1 D. LGS. 231/2001**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO****Fattispecie oggettiva del reato****Art. 513 c.p.
Turbata libertà
dell'industria o del
commercio**

Le condotte di reato si articolano nell'esercizio di violenza sulle cose (tutti quegli atti materiali aventi ad oggetto "le cose" che ne determinino la trasformazione o il mutamento di destinazione); o nell'utilizzo di mezzi fraudolenti (i mezzi devono configurarsi come di per sé idonei a generare una situazione di inganno). Entrambe le condotte devono essere volte a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Ai fini della punibilità non è tuttavia richiesta la verifica della turbativa purché i mezzi fraudolenti e la violenza sulle cose siano idonei a realizzarla.

**Art. 513-bis c.p.
Illecita concorrenza con
minaccia o violenza**

La condotta di reato si sostanzia nel compiere atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza e/o minacce finalizzati a distorcere il normale quadro competitivo. Ai fini della configurabilità del reato tuttavia non occorre che la condotta produca un'effettiva distorsione della concorrenza essendo sufficiente la sola potenzialità in tal senso della violenza o minaccia.

Il comma due prevede un aggravamento della pena nel caso in cui gli atti di concorrenza illeciti siano volti a danneggiare un'attività che fruisce di finanziamenti pubblici tra cui rientrano anche le sovvenzioni (purché dirette) provenienti da qualunque ente pubblico.

**Art. 514 c.p.
Frodi contro le industrie
nazionali**

Le condotte alternative di reato si articolano:

- nella vendita di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri; o
- nella messa in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri.

Entrambe le condotte devono essere finalizzate a causare un danno all'industria nazionale.

Mentre la condotta può essere realizzata sia sul mercato estero che su quello italiano, il danno deve necessariamente prodursi in Italia. Tale danno può configurarsi come una diminuzione del volume complessivo degli affari o come l'offuscamento dell'immagine dell'industria in relazione alla sua capacità produttiva o alla correttezza negli scambi. Occorre tuttavia che il pregiudizio coinvolga un settore dell'industria rilevante, dovendosi escludere la rilevanza penale del danno cagionato ad una sola impresa.

Il secondo comma introduce un'aggravante per i casi in cui i marchi o i segni di riconoscimenti contraffatti o alterati siano registrati.

**Art. 515 c.p.
Frode nell'esercizio del
commercio**

La condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine (intesa come il luogo di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità), provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa), qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa) o quantità (numero, peso o misura della merce), diversa da quella dichiarata o pattuita.

La consegna consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali.

**Art. 516 c.p.
Vendita di sostanze
alimentari non genuine
come**

La condotta illecita si sostanzia nel porre in vendita sostanze alimentari non genuine spacciandole per tali o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine spacciandole per tali.

Ai fini della punibilità non è necessaria la vendita, essendo sufficiente che le merci siano

<p>genuine</p>	<p>solo poste in vendita o messe in commercio; a rilevare è quindi anche la semplice detenzione della merce in magazzino. L'oggetto materiale della condotta è costituito da sostanze alimentari (cibo o bevande) non genuine che abbiano cioè subito un'alterazione nella composizione e/o nell'equilibrio degli ingredienti. L'alterazione può dipendere sia da un'azione umana sia da processi fisico chimici del tutto naturali.</p>
<p>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p>	<p>Le condotte alternative di reato si articolano nel vendere o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Entrambe le condotte devono essere potenzialmente idonee ad ingannare il consumatore medio; non è pertanto richiesta la verifica di un danno effettivo. L'oggetto materiale delle condotte è costituito da: a) opere dell'ingegno e b) prodotti industriali (inclusi quelli di provenienza artigianale), contrassegnati con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri anche non registrati.</p>
<p>Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p>	<p>Le condotte illecite in commento si realizzano qualora la vendita e la messa in circolazione di prodotti e/o opere dell'ingegno siano volte ad indurre in inganno il compratore sull'origine (intesa come il luogo di provenienza geografica del prodotto a cui il compratore associ particolari qualità o pregi); sulla provenienza (riguarda il fatto che il bene e/o opera dell'ingegno sia stato prodotto da una determinata impresa); sulla qualità (intesa come composizione della merce e/o opera dell'ingegno). Le condotte alternative di reato si articolano nel fabbricare o adoperare industrialmente (comma 1), e/o nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione (comma 2) oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.</p>
<p>Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p>	<p>Le condotte alternative di reato si articolano nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1), introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, mettere in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari (comma 2).</p>

2. **Le macroattività sensibili artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio previsti, rispettivamente, dagli articoli 25 bis e 25 bis 1 del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione e l'esecuzione di processi telematici;
- la gestione del trasporto;
- la gestione delle transazioni finanziarie;
- approvvigionamento/vendita di beni e/o servizi.

3. **Prevenzione dei reati artt. 25 bis e 25 bis1 del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

**FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)**

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

**RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL
MODELLO**

**RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA'
SENSIBILI**

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolve essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

DIVIETI SPECIFICI

E' vietato rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

E' vietato usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere.

E' vietato diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI (ALLEGATO B)

PROCEDURE

PGI/02 – APPROVVIGIONAMENTO

PGI/24 - Controllo dei contratti

PGI/21 - GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale V

I reati societari

- 1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

REATI SOCIETARI

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

DESCRIZIONE REATO**FONTE ORIGINALE****False comunicazioni sociali**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti

Art. 2621 c.c

Art. 2621 bis c.c.

Art. 2622 c.c.

previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è precedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 2623 c.c.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 2624 c.c.

Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2625 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2626 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2627 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2628 c.c.**Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 c.c.**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2629-bis c.c.**Articolo 2391 codice civile
(Interessi degli amministratori)**

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano

Art. 2632 c.c.

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

Istigazione alla corruzione tra privati (1).

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.

Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2633 c.c.

Art. 2635 c.c.

Art. 2635-bis c.c.

Art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2637 c.c.

Art. 2638 c.c.

ART. 25 ter D. LGS. 231/2001

REATI SOCIETARI

Fattispecie oggettiva del reato

**Art. 2621 c.c.
False comunicazioni
sociali**

La fattispecie del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni o nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale (amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori), ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

**Art. 2622 c.c.
False comunicazioni
sociali in danno della
società,
dei soci o dei creditori**

La fattispecie del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni o nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene cagionando un danno patrimoniale alla società, ai socio ai creditori

Il reato si considera consumato anche qualora le informazioni abbiano ad oggetto beni

	<p>di terzi posseduti o amministrati dalla società: si pensi, ad esempio, ai dati relativi ai depositi amministrati della clientela o alle gestioni di portafogli per conto terzi eventualmente inseriti nelle comunicazioni sociali.</p>
<p>Art. 2625 c.c. Impedito controllo</p>	<p>La condotta si sostanzia nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci.</p> <p>La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.</p>
<p>Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p>La fattispecie si realizza con la restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi previsti dalla legge e la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.</p> <p>In entrambi i casi, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ovvero una riduzione effettiva e non anche meramente nominale.</p> <p>La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.</p>
<p>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>La fattispecie si realizza con la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>La "ripartizione" implica l'effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale, con la conseguenza che l'iscrizione di un credito per dividendi in favore dei soci non determina l'insorgere di responsabilità ai sensi dell'articolo in commento. La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
<p>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>La fattispecie si realizza nell'acquisto di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l'effettività del capitale sociale.</p> <p>Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>
<p>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>La condotta criminosa si realizza in presenza di eventi modificativi del capitale che cagionino un danno patrimoniale ai creditori ovvero sia riduzione del capitale sociale e fusione, scissione della società.</p> <p>Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p>
<p>Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p>	<p>La fattispecie di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico, viola i doveri imposti dall'art. 2391, comma 1 del C.C. che stabilisce l'obbligo, in capo all'amministratore, di comunicare, agli altri amministratori e al collegio sindacale, eventuali interessi personali in una determinata operazione.</p>

<p>Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Le condotte alternative, finalizzate alla formazione e all'aumento fittizio del capitale, si articolano nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale e/o nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e/o nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p> <p>Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.</p>
<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>L'oggetto materiale della condotta è costituito dalla categoria dei beni sociali che comprende qualunque elemento del patrimonio idoneo a soddisfare i creditori (denaro, beni in natura e/o diritti di credito).</p> <p>L'illecito non viene in essere qualora la ripartizione avvenga dopo il pagamento dei creditori o l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.</p> <p>L'ultimo elemento della fattispecie oggettiva del reato è costituito dalla lesione patrimoniale in danno dei creditori sociali; ai fini della configurabilità di tale lesione, rilevano anche i ritardi nel pagamento e l'eventuale ottenimento delle somme dovute attraverso modalità più gravose. Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.</p> <p>Per ripartizione deve intendersi ogni trasferimento effettuato a vantaggio di uno o più soci; ai fini della configurabilità dell'illecito in commento è sufficiente anche un solo atto di riparto.</p>
<p>Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Art. 2635- bis Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Ai fini dell'integrazione del reato di corruzione tra privati non è necessario che sia dato seguito alla promessa fatta al soggetto corrotto, né occorre che lo stesso tragga effettivamente un beneficio dalla corruzione, risultando sufficiente che, anelando all'utilità prospettatagli, egli agisca in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o dei generali obblighi di fedeltà. Tutto ciò che occorre, quindi, è che la dazione o la promessa siano idonee a determinare il soggetto attivo a porre in essere la condotta di corruzione passiva.</p> <p>L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del delitto di corruzione tra privati è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. I soggetti agenti devono dunque agire con la coscienza e la volontà di compiere la condotta tipica del reato di corruzione e di raggiungere l'accordo criminioso.</p> <p>A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), è stato modificato l'art. 2635 cc ed è stato introdotto anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).</p> <p>Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.</p> <p>Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intra-neo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute</p>

	<p>da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.</p> <p>Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.</p>
<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>L'illecita influenza sull'assemblea può realizzarsi, a titolo di esempio, con le seguenti modalità: si eserciti il diritto di voto attraverso un prestanome per aggirare un divieto previsto dalla legge o dallo statuto (e.g. divieto per l'amministratore di votare nelle delibere relative la sua responsabilità); ci si avvalga di azioni o quote non collocate, comprendenti le azioni non sottoscritte e anche quelle per le quali sia stata dichiarata la decadenza del socio a seguito del mancato versamento del conferimento (art. 2344 c.c.); si pongano in essere atti volti al condizionamento del voto (e.g. dichiarazioni false o reticenti volte ad ingannare i soci sull'opportunità/convenienza di una delibera; convocazione dell'assemblea in tempi e luoghi che non consentano la partecipazione di tutti i soci; raccolta di deleghe realizzata fraudolentemente); si abusi della presidenza dell'assemblea consentendo l'ammissione alla votazione di soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto di voto o l'esclusione dal voto di soggetti aventi diritto.</p> <p>La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.</p>
<p>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio</p>	<p>L'illecito può essere realizzato con la diffusione di notizie false; con la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.</p> <p>La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>
<p>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>L'articolo in commento prevede due distinte fattispecie di reato: false comunicazioni all'autorità di vigilanza (di cui al primo comma) e ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche e di vigilanza (di cui al secondo comma).</p> <p>In relazione alla fattispecie di false comunicazioni alle autorità di vigilanza, si segnala che essa può articolarsi in due distinte modalità di realizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'esposizione di fatti non rispondenti al vero relativi alla situazione economico-patrimoniale della società; b) l'occultamento, anche parziale, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità di vigilanza che riguardino la situazione economico-patrimoniale della società; c) l'esposizione di fatti non rispondenti al vero relativi ai beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; d) l'occultamento, anche parziale, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità di vigilanza che riguardano i beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. <p>Per quanto concerne invece la condotta che ostacoli le funzioni delle autorità di vigilanza, l'ostacolo può derivare da qualunque condotta che consista anche nell'omissione di comunicazioni all'Autorità. Il reato si consuma allorché amministratori, direttori generali, (dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci), liquidatori o altre persone sottoposte alla loro vigilanza, soggetti al potere di controllo di autorità pubbliche di vigilanza, con comunicazioni alle autorità medesime espongono, al fine di ostacolare la vigilanza stessa, falsità sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o</p>

occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto obbligatoriamente comunicare, ovvero omettono le comunicazioni dovute.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati societari, previsti dall'articolo 25-ter del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e negli altri documenti di impresa nonché il loro controllo;
- la gestione rapporti con soci e con il Revisore Contabile, qualora esistente;
- la comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee.
- i rapporti con parti terze;
- la gestione delle risorse finanziarie.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

**ORGANIGRAMMA
POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)**

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale VI

I reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico

1.0 Le fattispecie di reato art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-QUATER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Art. 270-bis c.p.

Art. 270-ter c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater c.p.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-quinquies c.p.

Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 270-sexies c.p.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tenta la vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 c.p.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti

Art. 280-bis c.p.

dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere

Art. 289-bis c.p.

Art. 302 c.p.

**Art. 1 D.L. n.
625/1979
convertito, con
modificazioni,
nella L. n. 15/1980**

**Art. 2 - Convenzione
internazionale per la
repressione
del finanziamento del
terrorismo.
New York 9 dicembre
1999**

ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 25 quater D. LGS. 231/2001**REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO****Fattispecie oggettiva del reato**

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	<p>La condotta è diretta a promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Tali associazioni sono caratterizzate da un programma di violenza, consistente in qualsiasi illegittima estrinsecazione di energie psichiche o fisiche contro persone o cose, non necessariamente attraverso l'uso di armi.</p> <p>Si tratta di un reato di pericolo presunto perché la norma punisce il solo fatto della promozione, costituzione, organizzazione, direzione, partecipazione o finanziamento dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma violento; tuttavia si ritiene che la struttura organizzativa debba presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso. Per "programma" si intende infatti "l'insieme di propositi concreti e attuali di violenza e non posizioni meramente ideologiche che, di per sé, ricevono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che contrastano". Se, infatti, venisse colpito il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, si finirebbe per reprimere idee, non fatti, potendo al limite configurarsi il reato di cospirazione politica mediante accordo di cui all'art. 304 c.p.236.</p> <p>Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis la maggiore o minore durata del rapporto associativo è irrilevante.</p> <p>L'"eversione dell'ordine democratico" si identifica con il fine di sovvertire l'assetto costituzionale esistente e travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale.</p> <p>Il perseguimento della finalità di terrorismo si esplica nella programmazione di fatti di aggressione "a vittima indiscriminata", cioè diretti potenzialmente a colpire un numero indeterminato di persone, al fine di generare panico nella collettività.</p>
Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati	<p>L'articolo punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.</p>
Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	<p>Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi dell'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p>
Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	<p>Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi dell'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p>
Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo	<p>Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano recare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o una organizzazione internazionale dal compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una Organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di</p>

	terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolante per l'Italia.
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte voluta o non voluta del sequestrato.
Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo	L'art. 302 c.p. si riferisce all'istigazione a commettere delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato (artt. 241 e segg. e 276 e segg. c.p.) quando l'istigazione non è accolta o comunque il delitto non viene commesso.
Art. 1 D.L. n. 625/1979 convertito, con modificazioni, nella L. n. 15/1980 Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	L'articolo prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
Art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999	L'art. 2 della Convenzione di New York si riferisce, invece, alla fornitura o raccolta di fondi finalizzati a commettere illecito sequestro di aeromobili, illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, reati contro le persone che godono di protezione internazionale, cattura di ostaggi, reati in materia di tutela del materiale nucleare, atti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, attentati terroristici perpetrati con esplosivo; ovvero a causare la morte o gravi lesioni fisiche a soggetti estranei a conflitti armati con la finalità di intimidire la popolazione o obbligare un governo od un'organizzazione internazionale a compiere un atto o ad astenersi dal compierlo. Commettere, anche a titolo di concorso i reati di cui sopra, partecipare, organizzare o dirigere un gruppo che agisca con le finalità di cui sopra.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dall'articolo 25-quater del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione delle transazioni finanziarie;
- la gestione del sito internet;
- la gestione del personale;
- l'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- i rapporti con fornitori e clienti;
- la vendita di beni e/o servizi.

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO
(ART. 25 QUATER)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società definisce, un elenco di fornitori "qualificati" secondo quanto prescritto nella PGI/02 - Approvvigionamento.

La Società ha l'obbligo di acquisire informazioni sui fornitori, consulenti e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Si applica, per la formazione dei contratti, la procedura PGI/24 – Controllo dei contratti.

Nei casi di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, la Società ha l'obbligo di verificare i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti di cui sopra.

La Società ha attivato un sistema di videosorveglianza e di autorizzazione degli ingressi nella Sede della Società.

I rapporti commerciali di qualunque genere da intrattenersi con soggetti/enti/impresa appartenenti a Stati ricadenti nelle cosiddette BLACK LIST (pubblicate nell'Unità di Informazione Finanziaria UIF della Banca d'Italia <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html> - liste onu, liste ofac, liste unione europea) devono essere precedentemente valutati al fine di giungere alla stipula di qualsivoglia accordo o contratto. La valutazione va effettuata attraverso la ricerca nominativa del legale rappresentante del soggetto/ente/impresa di cui si avrà avuto cura di ottenere le generalità". La verifica va fatta per importi superiori a 50.000 euro annuali.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PGI/02 - APPROVVIGIONAMENTO

PGI/20 - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PGI/21 - GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

PGI/24 - CONTROLLO DEI CONTRATTI

SANZIONI INTERNE

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale VII

I reati contro la personalità individuale

1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

DESCRIZIONE REATO

FONTI ORIGINALI

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Art. 600 c.p.

Art. 600-bis c.p.

Pornografia minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografici

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 600-ter c.p.**Art. 600-quater c.p.****Art. 600-quater 1 c.p.****Art. 600-quinquies c.p.**

Tratta di persone

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore


Art. 601 c.p.

Art. 602 c.p.

Art. 603-bis c.p.

Art. 609-undecies c.p.

attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.



ART. 25 quinquies D. LGS. 231/2001	
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	
Fattispecie oggettiva del reato	
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	<p>Il primo comma delinea un reato a forma libera; rileva pertanto qualunque azione volta a ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa. Per il secondo comma invece, lo stato di soggezione continuativa deve essere instaurato attraverso la violenza, la minaccia, l'inganno, l'abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sul soggetto passivo.</p> <p>Per schiavitù deve intendersi lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi. Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.</p>
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile	<p>Le condotte di reato sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sfruttamento, induzione, favoreggiamento della prostituzione minorile; ▪ consumazione dell'atto sessuale con il minore di età compresa tra 14 e 18 anni. <p>Nel primo caso si configura come non abituale, essendo sufficiente una singola condotta per integrarne gli estremi. Per sfruttamento si deve intendere l'attività di quel soggetto che, sfruttando la prostituzione minorile, ottenga denaro o altre utilità; per favoreggiamento invece ci si riferisce a qualsiasi attività volta ad agevolare la prostituzione altrui attraverso la rimozione di ostacoli nell'esercizio del meretricio. Infine, l'induzione consiste in ogni attività idonea a persuadere/convincere il soggetto passivo a prostituirsi.</p> <p>Infine, nel secondo caso è necessaria la previsione di un corrispettivo; in assenza, gli estremi della fattispecie non risultano integrati.</p>
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile Art. 600-quater.1 Pornografia virtuale	<p>Le condotte punite dalla norma si articolano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzazione o induzione di minori a prestarsi alla realizzazione di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico (comma 1); ▪ commercio di materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento di minori (comma 2); ▪ distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pornografico ovvero distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minori (comma 3); ▪ offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico (comma 4). <p>Le condotte sopra descritte sono punite anche laddove il materiale pornografico sia costituito da immagini virtuali per espressa previsione dell'art. 600-quater.1.</p>
Art. 600-quater	Il delitto in commento si applica solo se il fatto non integra gli estremi della fattispecie

<p>Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale</p>	<p>oggettiva di cui all'art. 600-ter. La condotta consiste nel procurarsi e/o detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando soggetti minorenni. Rileva anche la detenzione di materiale pedopornografico virtuale costituito cioè da immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica.</p>
<p>Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p>	<p>La norma punisce le iniziative turistiche finalizzate a alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. La punibilità sussiste anche nel caso in cui la fruizione di attività di prostituzione non sia lo scopo esclusivo del viaggio.</p>
<p>Art. 601 c.p. Tratta di persone</p>	<p>La norma reca due distinte fattispecie delittuose:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tratta di persone che si trovino in condizione di schiavitù o servitù; e ▪ induzione o costrizione di persone all'ingresso, soggiorno, trasferimento/abbandono del territorio dello Stato al fine di ridurre o mantenere in schiavitù/servitù tali soggetti. <p>Nel primo caso, la prima condotta si caratterizza per l'abitudine del comportamento che deve pertanto configurarsi come una vera e propria attività commerciale dotata di un'organizzazione imprenditoriale.</p> <p>Nel secondo caso, il reato si considera pertanto consumato nel momento in cui è prestata l'induzione e/o la costrizione volta a determinare l'ingresso, il soggiorno, il trasferimento/abbandono del territorio dello Stato, senza che il reato ex art. 600 venga effettivamente commesso.</p>
<p>Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi</p>	<p>La condotta di reato si sostanzia nell'alienazione, da intendersi come il trasferimento del dominio sul soggetto passivo a fronte di un corrispettivo, e/o nella cessione, ovvero sia nel trasferimento senza controprestazione (anche a titolo gratuito), di una persona che versa in stato di schiavitù/servitù. Si noti che entrambe le parti contrattuali sono perseguibili.</p>
<p>Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Il presente articolo è stato sostituito dalla nuova legge per il contrasto al fenomeno del cd. caporalato. E' stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (G.U. n. 257 del 3-11-2016).</p> <p>Tra le principali novità del provvedimento vi è la riformulazione del reato di caporalato ("intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-bis c.p.) e l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato.</p>
<p>Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni</p>	<p>La condotta di reato si sostanzia nell'adescamento di minorenni finalizzato alla riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, all'induzione o sfruttamento della prostituzione, o all'utilizzazione o al reclutamento per finalità pornografiche.</p>

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati contro la personalità individuale, previsti dall'articolo 25-quinquies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione e l' esecuzione di processi telematici;
- la gestione delle transazioni finanziarie;
- la gestione del personale;
- la vendita di beni e servizi.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società provvede a mantenere le informazioni necessarie ad identificare sempre gli autori (interni o esterni) dei contenuti divulgati sulla rete per mezzo dei propri server.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, sopra identificate, devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

La Società definisce, un elenco di fornitori "qualificati" secondo quanto prescritto nella PGI/02 – Approvvigionamento.

Tutti i consulenti e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA
POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI (ALLEGATO B)

PROCEDURE
PGI/20 - SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
PGI/21 - GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE

SANZIONI INTERNE

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale VIII

I reati relativi alla sicurezza sul lavoro

1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

DESCRIZIONE REATO

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.740,00 a euro 7.014,40 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

FONTE ORIGINALE

Art. 589 c.p.

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 590 c.p.

Art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione

1. Il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

ART. 25 septies D. LGS. 231/2001

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fattispecie oggettiva del reato

**Art. 589 c.p.
Omicidio colposo**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.
La fattispecie riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**Art. 590 c.p.
Lesioni personali colpose**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".
Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati relativi alla sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25-septies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (EFFETTUATO CON RIFERIMENTO AL DVR);
- le attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche e di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (EFFETTUATO CON RIFERIMENTO AL DVR E ALLEGATI);
- l'attività di sorveglianza sanitaria (EFFETTUATA);
- l'attività di informazione e formazione (EFFETTUATO CON RIFERIMENTO AL DVR E ALLEGATI);
- l'attività di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- l'attività di individuazione di un'articolazione di funzioni (per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta) che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per:
 - l'attività di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

I soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti:

- ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- all'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- all'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- al corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- al corretto svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- al corretto svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- al corretto svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative del sistema di gestione integrata qualità, sicurezza e ambiente;
- all'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- al corretto svolgimento delle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle istruzioni operative del sistema di gestione integrata qualità, sicurezza e ambiente;

I destinatari devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale.

I destinatari devono utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

I destinatari devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

I destinatari devono segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I Destinatari devono contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I destinatari devono segnalare all'O.d.V. qualunque comportamento o situazione non conforme alla parte Generale

Modello, al Codice Etico e alla presente parte Speciale.

DIVIETI SPECIFICI

E' vietato tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale.

E' vietato porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro.

E' vietato rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza.

E' vietato svolgere attività lavorative (pur rientranti nelle proprie mansioni ma non specificatamente svolte in precedenza) senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione.

E' vietato omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti.

E' vietato rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento che, in violazione dei protocolli, delle procedure, degli obblighi e degli adempimenti di cui sopra, possa dare causa alla realizzazione dei reati illustrati nella presente parte speciale.

E' vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

E' vietato compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, inoltre l'organizzazione ha adottato un sistema di gestione integrata qualità, sicurezza e ambiente. La parte della sicurezza segue lo standard della norma OHSAS 18001 con specifico campo di applicazione costruzione e manutenzione strade; esecuzione di scavi e produzione di conglomerati bituminosi.

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale IX

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1.0 Le fattispecie di reato art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 c.p.

Art. 648-bis c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da e 5.000,00 a e 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da e 2.500,00 a e 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p.

Art. 648 ter1 c.p.

ART. 25 octies D. LGS. 231/2001

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Fattispecie oggettiva del reato

Art. 648 c.p. Ricettazione

I presupposti per la configurabilità del reato sono l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto anteriore.

La ricettazione è un reato contro il patrimonio che si compone di più attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, che sono finalizzate al conseguimento di un profitto (denaro o cose).

Il reato di ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto resta a carico di ignoti.

Per "acquisto" non si intende la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto ma semplicemente il loro possesso e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente. La ricettazione è un reato di natura istantanea che si consuma, cioè, nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa.

Con il termine "ricezione" si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità

del bene, anche solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo.

La condotta criminosa si realizza con l'ottenimento da parte dell'agente di incrementi patrimoniali derivanti da acquisizione di beni di illegittima provenienza.

**Art. 648-bis c.p.
Riciclaggio**

Sostituzione, trasferimento di beni di provenienza illecita o compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni. E' un reato a forma libera che contempla sia le attività volte alla trasformazione del bene sia le attività che, pur non alterando i dati esteriori del bene, sono d'ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione".

La definizione di riciclaggio contenuta nel D. Lgs. 231/2007 ricomprende anche la nozione di autoriciclaggio, ossia la condotta di colui che intenzionalmente utilizza e/o occulta i proventi derivanti dalla propria attività criminosa ovvero da un reato al quale ha partecipato in concorso. Tuttavia l'art. 648-bis c.p. esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi di un reato da lui commesso, basandosi sull'assunto che colui che partecipa alla realizzazione del delitto presupposto utilizza le cose di provenienza illecita quale naturale conseguenza della condotta criminosa e tale comportamento non può quindi assumere diverso e autonomo rilievo penale.

**Art. 648-ter c.p.
Impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza
illecita**

Il reato consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Il reato in questione è in un rapporto di specialità rispetto al reato di riciclaggio e quest'ultimo lo è rispetto al reato di ricettazione, avendo tutte e tre le fattispecie come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Le tre fattispecie si distinguono tuttavia sul piano soggettivo poiché la ricettazione richiede solo una generica finalità di profitto, mentre riciclaggio e impiego richiedono lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che, per il reato di impiego, lo scopo ulteriore deve essere perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Il delitto di reimpiego è destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione o riciclaggio.

**Art. 648 ter1 c.p.
Autoriciclaggio**

L'articolo in commento punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La vera finalità sottesa all'introduzione del reato di autoriciclaggio non sarebbe quella di punire il mero «lavaggio» di denaro, bensì l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza

delittuosa.

La nuova versione si caratterizza quale fattispecie autonoma e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, alla:

- a) sostituzione,
- b) trasferimento,
- c) impiego in attività economiche o finanziarie,

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La nuova versione della disposizione attribuisce rilevanza penale a detta condotta indipendentemente dalla circostanza che il delitto non colposo sia tra quelli puniti con una determinata pena.

L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia dell'ordine economico.

Infatti, chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

La norma stabilisce innanzitutto che per configurare la fattispecie di reato occorre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la volontà di occultare la provenienza illecita del denaro. È esclusa di conseguenza la punibilità in caso di utilizzazione o godimento personale.

Il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

È esclusa dunque la punibilità del delitto in esame a titolo di dolo specifico, in quanto è stata normativamente oggettivata la finalità perseguita dal soggetto agente di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, previsti dall'articolo 25 octies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione delle transazioni finanziarie (compreso l'acquisto o vendita di società o rami d'azienda e la gestione del patrimonio immobiliare, civile ed industriale);
- l'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- la gestione del personale;
- la vendita di beni e servizi;
- la gestione dei rifiuti.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
- certificato antimafia

Inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale si specifica che l'incarico deve essere svolto nel rispetto del Modello e del Codice Etico della C.B.M.C. S.r.l., pubblicati sul sito www.cbmc-conglomerati.it.

I rapporti commerciali di qualunque genere da intrattenersi con soggetti/enti/impresa appartenenti a Stati ricadenti nelle cosiddette BLACK LIST (pubblicate nell'Unità di Informazione Finanziaria UIF della Banca d'Italia <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html> - liste onu, liste ofac, liste unione europea) devono essere precedentemente valutati al fine di giungere alla stipula di qualsivoglia accordo o contratto. La valutazione va effettuata attraverso la ricerca nominativa del legale rappresentante del soggetto/ente/impresa di cui si avrà avuto cura di ottenere le generalità". La verifica va fatta per importi superiori a 50.000 euro annuali.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PGI/02 - APPROVVIGIONAMENTO

PGI/20 - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PGI/21 - TRANSAZIONI FINANZIARIE

PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE

PGI/24 - CONTROLLO DEI CONTRATTI

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale X

I reati contro il diritto d'autore

1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinques della citata legge n. 633 del 1941.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il

Art. 171 L. n. 633/1941

pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

**Articolo 174-quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

**Art. 171-bis L. n.
633/1941**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
 a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 septies L. n. 633/1941

Art. 171 octies L. n. 633/1941

ART. 25 novies D. LGS. 231/2001	
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
Fattispecie oggettiva del reato	
Art. 171 L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	La norma punisce la messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche e/o con connessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno protetta o anche solo una parte di essa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 171, il reato previsto alla lettera a-bis è estinto con il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di una somma pari

alla metà del massimo della pena stabilita al comma 1 (multa da euro 51 a euro 2.065); tale previsione, che sarebbe comunque inapplicabile, ai sensi del comma 3, nel caso in cui la violazione della lettera a-bis fosse commessa in danno di un'opera inedita o con usurpazione della paternità, non modifica la rilevanza dell'illecito commesso ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente in quanto essa continua a sussistere ogniqualvolta il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (si veda l'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

Il comma 3 prevede tre distinte circostanze aggravanti dei reati di cui al comma 1 poste a protezione degli interessi morali e personali degli autori delle opere dell'ingegno.

La prima ipotesi aggravante concerne la protezione dell'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la disposizione tutela l'interesse morale dell'autore che si concretizza nella riservatezza dell'opera e nella libertà di decidere sull'opportunità di renderla pubblica.

La seconda aggravante è costituita dall'usurpazione della paternità dell'opera che si realizza con l'indicazione di una paternità dell'opera non rispondente al vero.

La terza ipotesi aggravante punisce l'offesa all'onore e alla reputazione dell'autore realizzate attraverso le condotte di deformazione, modificazione o mutilazione dell'opera.

Art. 171-bis L. n. 633/1941
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Le condotte alternative di reato si realizzano nei casi di:

- duplicazione abusiva di programmi per elaborare contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma; o
- trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; o
- esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati; o
- distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Le condotte alternative di reato sono le seguenti:

1. duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; o
2. riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; o
3. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio delle duplicazioni o riproduzioni abusive sub dei punti 1 e 2; o
4. detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o

alterato;

5. ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
6. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
7. fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
8. rimozione abusiva o alterazione di informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La disposizione estende la pena prevista dall'art. 171-ter ai produttori o importatori che non comunicano alla S.I.A.E., entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno e a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 L.633/1941.

Art. 171-octies L. n. 633/1941

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Le condotte alternative di reato si sostanziano nel:

- produrre; e/o
- porre in vendita; e/o
- importare; e/o
- promuovere; e/o
- installare; e/o
- modificare; e/o
- utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per accesso condizionato si devono intendere quei segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere visibili esclusivamente ad una categoria chiusa di utenti scelta dall'emittente indipendentemente dalla corresponsione di un canone.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'articolo 25-novies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione delle banche dati;
- l'installazione e l'uso dei prodotti software.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono verificare che i propri servizi siano realizzati senza usurpare opere d'ingegno protette.

I destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare la normativa vigente che garantisce la tutela dei diritti d'autore.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI(19))

**ORGANIGRAMMA
POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI (ALLEGATO B)

**PROCEDURE
PGI/22 - GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE**

SANZIONI INTERNE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale XI

I reati contro l'amministrazione della giustizia

1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 377-bis c.p.

ART. 25 decies D.LGS. 231/2001

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Fattispecie oggettiva del reato

Art. 377-bis c.p.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta si concretizza nell'induzione di terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria attraverso:

- l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità e/o
- l'uso della violenza o della minaccia.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia, previsti dall'art. 25 decies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- i rapporti con pubblici ufficiali e organi ispettivi;
- la gestione del contenzioso;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

3.0 **Prevenzione reati art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 e
ss.mm.ii.**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

**RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL
MODELLO**

**RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA'
SENSIBILI**

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti i Destinatari del Modello e del Codice Etico, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

**ORGANIGRAMMA
POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)**

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale XII

I reati ambientali

1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

REATI AMBIENTALI

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
 - c) per la violazione dell'art. 452-quinquies la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies, la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'art. 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - g) per la violazione dell'art. 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992,

rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DESCRIZIONE REATO

(Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

(Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

(Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente

FONTE ORIGINALE

Art. 452-bis.

Art. 452-ter.

Art. 452-quater.

cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività'). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.

(Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 452-quinquies

Art. 452-sexies.

Art. 452-octies.

Art. 727-bis c.p.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

(Modifiche al codice penale)

(omissis)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000,00 euro.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

(Modifiche al codice penale)

(omissis)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 733-bis c.p.

Art. 1 L. n. 150/1992

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
(omissis)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 2 L. n. 150/1992

**Art. 3-bis L. n.
150/1992**

(omissis)

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro

Commercio

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

(omissis)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(omissis)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(omissis)

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103291,38.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Norme in materia ambientale –

Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda

Art. 6 L. n. 150/1992

**Art. 137 D.lgs.
152/2006 (T.U.A.)**

da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Articolo 103 T.U.A.

Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere

convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 T.U.A.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio,

di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 T.U.A.

Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis)

Articolo 108 T.U.A.

Scarichi di sostanze pericolose

(omissis)

2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a

Art. 256 T.U.A.

euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Articolo 208 T.U.A.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

(omissis)

Articolo 209 T.U.A.

Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

(omissis)

Articolo 210 T.U.A.

Autorizzazioni in ipotesi particolari

(omissis)

Articolo 211 T.U.A.

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

(omissis)

Articolo 212 T.U.A.

Albo nazionale gestori ambientali

(omissis)

Articolo 214 T.U.A.

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

(omissis)

Articolo 215 T.U.A.

Autosmaltimento

(omissis)

Articolo 216 T.U.A.

Operazioni di recupero

(omissis)

Articolo 192 T.U.A.

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 187 T.U.A.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

(omissis)

Articolo 227 T.U.A.

Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

(omissis)

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

(omissis)

Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa

Art. 257 T.U.A.

Art. 258 T.U.A.

pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(omissis)

Articolo 483 codice penale

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

Art. 259 T.U.A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto

Art. 260 T.U.A.

anni.
(omissis)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00.

(omissis)

Articolo 483 codice penale

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 477 codice penale

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 482 codice penale

Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Sanzioni

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con

Art. 260-bis T.U.A.

Art. 279 T.U.A.

l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica

**Art. 3 L. n.
549/1993**

**Art. 8 D. Lgs. n.
202/2007
Attuazione della
Direttiva 2005/35/CE
relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni**

l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Deroghe

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente

**Art. 9 D. Lgs. n.
202/2007**

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Deroghe

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante

o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

ART. 25 undecies D. LGS. 231/2001	
REATI AMBIENTALI	
Fattispecie oggettiva del reato	
<p>Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale</p>	<p>L'art. 452-bis c.p., innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, si distacca dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento.</p> <p>Si tratta altresì di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento significativo e misurabile della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Gli eventi offensivi del bene "ambiente", specificato nelle sue varie componenti, devono essere causati "abusivamente", con una condotta, quindi, effettuata non solo in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ma anche di principi (ad es. di precauzione, di prevenzione ecc., cfr. art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006) non tradottisi in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente.</p> <p>La condotta di inquinamento può consistere non solo nella violazione di precetti in tema di acque, aria e rifiuti (secondo quanto previsto nell'art. 3, lett. a. della direttiva 2008/99 CE), ma anche di inquinamento acustico, di OGM, di materiali radioattivi, di sostanze chimiche e di ogni altra materia riconducibile alla nozione – notoriamente complessa – di ambiente.</p> <p>Il legislatore non definisce i concetti di "compromissione" e di "deterioramento significativi e misurabili". Il significato di tali concetti può essere ricostruito in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale fornita dal successivo art. 452-quater c.p.: "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema" o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Vi saranno dunque "compromissione" e "deterioramento significativi e misurabili" qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali.</p>
<p>Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale</p>	<p>L'art. 452 quater prevede un'autonoma figura di reato sganciata dall'art 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).</p> <p>In giurisprudenza il disastro ambientale viene definito come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.</p> <p>L'attuale formulazione dell'art. 452 quater esige che la condotta sanzionata sia posta in essere "abusivamente" (per la definizione cfr. precedente art. 452 bis).</p> <p>L'evento di danno ambientale propriamente inteso è rappresentato dalla "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema" o, in alternativa, dall'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali". Il riferimento è al costo e alla complessità delle opere di ripristino, messa in sicurezza e bonifica necessari per reintegrare il bene offeso.</p> <p>L'ultima fattispecie prevista comprende sia la pubblica incolumità, intesa in termini quantitativi come estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia un numero (non aggettivato) di persone offese o esposte a pericolo.</p>
<p>Art. 452 quinquies c.p.</p>	<p>L'art. 452 quinquies introduce il delitto colposo contro l'ambiente, prevedendo una</p>

<p>Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p>diminuzione di pena nel caso in cui i delitti di cui agli artt. 452 bis e quater siano commessi per colpa, nonché inserisce il concetto di “pericolo” di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.</p>
<p>Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p>	<p>L'art. 452 sexies prevede il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, contemplando le fattispecie di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procacciamento, detenzione, trasferimento, abbandono o disfacimento illegittimo di tale materiale. La condotta deve essere posta in essere “abusivamente” (cfr. commento art. 452 bis).</p>
<p>Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p>L'art. 452 octies introduce, tra le circostanze aggravanti, la fattispecie dell'associazione eco-mafiosa o comunque di associazioni per delinquere, i cui profitti derivano in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale. Tra le circostanze aggravanti vi è la partecipazione all'associazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<p>Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. L'art. 727-bis, rappresenta il primo dei due articoli neo-costituiti ed introdotti nel codice penale con il d.lgs. 121/2011. In esso vengono punite due differenti condotte: “l'uccisione, cattura e detenzione di specie animale selvatica protetta”, e la “distruzione, il prelevamento o la detenzione di specie vegetali selvatiche protette”. La prima considerazione che si rende necessaria è che queste due fattispecie, tutelando il bene giuridico dello “stato di conservazione della specie” (animale o vegetale), non possono trovare applicazione con riferimento a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare o una quantità di esemplari trascurabile rispetto alla conservazione della specie. Tale considerazione, quindi, comporta che il rischio è configurabile solamente qualora si verifichi un evento di impatto ambientale rilevante (es.: un grosso sversamento di sostanze pericolose in un ambiente in cui si trovano specie animali o vegetali selvatiche protette, oppure una grossa esplosione).</p>
<p>Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione. Anche per l'art. 733-bis del codice penale, valgono le medesime considerazioni già svolte per l'art. 727-bis. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. L'organizzazione, quindi, dovrà prima di tutto verificare se, nelle vicinanze delle proprie aree produttive, si possa collocare una di queste aree. Le condotte del “distruggere” o del “comprometterne lo stato di conservazione” implicano il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza che può coinvolgere anche le aree limitrofe allo stabilimento o al luogo dove la società esercita la propria attività.</p>
<p>Artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992 Violazioni in tema di importazione, esportazione e</p>	<p>I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

commercio delle specie protette

dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;

- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento(CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

**Art. 137 T.U.A.
Scarichi acque reflue
Sanzioni penali**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U.A.;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanza di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U.A.;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

<p>Art. 256 T.U.A. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; ▪ realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi; effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti; ▪ effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.
<p>Art. 257 T.U.A. Bonifica dei siti</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio anche nel caso di sostanze pericolose; ▪ non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.
<p>Art. 258 T.U.A. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; ▪ usare un certificato falso durante il trasporto.
<p>Art. 259 T.U.A. Traffico illecito di rifiuti</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; ▪ effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. <p>Tale fattispecie trova applicazione unicamente con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, per via del richiamo al Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06), che sono effettuate da soggetti che esercitano questa attività in modo professionale.</p> <p>Ad ogni modo, anche nei loro confronti valgono le considerazioni fatte in termini di concorso e, quindi, anche quanto detto con riferimento alle procedure di selezione dei fornitori.</p>
<p>Art. 260 T.U.A. Attività organizzative per il traffico illecito di rifiuti</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto <p>Questa fattispecie rappresenta l'ipotesi più grave tra i reati in materia ambientale richiamati dal Decreto 231, in quanto costruita sotto forma di delitto anziché di contravvenzione, e presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva, che può essere per di più definitiva, nel caso in cui il giudice ritenga che l'ente sia costituito al solo scopo di "consentire" il reato.</p> <p>Tale fattispecie, poi, può essere contestata quale manifestazione dell'esistenza di una "associazione per delinquere" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, nella quale l'accusa può ritenere coinvolto anche il produttore del rifiuto nel caso in cui vi fosse stata conoscenza da parte di questo delle irregolarità/</p>

	<p>violazioni poi realizzate dal trasportatore o smaltitore. Ipotesi, questa, che potrebbe trovare applicazione qualora un soggetto a cui l'ente abbia affidato il servizio di smaltimento, gestisca i rifiuti conferiti in modo abusivo.</p> <p>Tale circostanza trova un aggravante quando il fornitore prescelto abbia anche pattuito con l'ente un prezzo più basso rispetto al mercato: in questo caso, infatti, è anche ravvisabile il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio per l'ente. Ne deriva che, ognuno dei soggetti coinvolti nella complessiva gestione dei rifiuti appare tenuto ad un duplice obbligo di condotta: la conformità alle leggi per la propria frazione di attività di "gestione" e un obbligo di controllo sulla corretta esecuzione del tratto dell'attività complessiva immediatamente precedente o successiva alla propria.</p>
<p>Art. 260-bis T.U.A. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; usare un certificato falso durante il trasporto ▪ usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto
<p>Art. 279 T.U.A. Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U.A., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. <p>In definitiva si tratta della fattispecie che sanziona il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente disciplina (art. 279, comma 5 d.lgs. 152/2006).</p>
<p>Art. 3 L. n. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse; ▪ produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.
<p>Artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202/2007 Attuazione della Direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>I reati in questione si realizzano quando:</p> <p>il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.</p>

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati ambientali previsti dall'articolo 25-undecies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati "a rischio" i seguenti processi:

- la gestione degli scarichi idrici
- la gestione delle emissioni atmosferiche
- la costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità
- la gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.
- Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E DELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari devono inviare i flussi informativi all'OdV della Società secondo le modalità e le tempistiche previste nella PGI/19 – Flussi informativi.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto nelle procedure del sistema di gestione integrata nonché la PGI/24 - Controllo dei contratti.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE
PGI/24 – CONTROLLO DEI CONTRATTI

Con riferimento ai rischi indotti dai reati ambientali, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate, dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi normativi vigenti e dall'adozione di un sistema di gestione di tali adempimenti conforme allo standard **UNI EN ISO 14001:2004 con specifico campo di applicazione costruzione e manutenzione strade; esecuzione di scavi e produzione di conglomerati bituminosi.**

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale XIII

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 1.0 **Le fattispecie di reato art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di euro 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

DESCRIZIONE REATO

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Art. 22 D. Lgs. n.
286/1998

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato).

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza

maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis)

Articolo 603-bis codice penale
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di-bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40 art.10)
(OMISSIS)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 :

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(OMISSIS)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**Art. 12 D.Lgs. n.
286/1998
Commi 3, 3-bis, 3-ter, 5**

ART. 25 duodecies D. LGS. 231/2001

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Fattispecie oggettiva del reato

Art. 22 D. Lgs. n. 286/1998
Lavoro subordinato a tempo determinato e Indeterminato

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998
Commi 3, 3-bis, 3-ter, 5

Trattasi, in breve, del procurato ingresso illecito e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive. I nuovi reati presupposto prevedono rispettivamente, l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e da cento a duecento quote. In caso di condanna per i richiamati reati, è altresì prevista l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del DLgs. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

2.0 **Le macroattività sensibili art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati previsti dall'articolo 25-duodecies del decreto (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

la gestione del personale;

la gestione degli appaltatori

Invece, non operando la società nel settore dei trasporti o dell'accoglienza, non si ritiene a rischio reato per il procurato ingresso illecito e per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Pertanto non si è ritenuto di aggiornare il modello in relazione all'introduzione di questi nuovi reati-presupposto.

3.0 **Prevenzione dei reati art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Il Datore di lavoro, per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché il cittadino straniero sia munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati); ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PGI/20 – SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

**Modello di organizzazione
gestione e controllo**

Parte speciale XIV

ALTRI REATI

Si precisa che le fattispecie sotto riportate riguardanti il reato di abuso di mercato, i reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale, nonché i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati non sono tipici per le imprese operanti nei settori in cui opera la CBMC S.r.l., mentre il reato di mutilazione degli organi genitali femminili non è neppure ipotizzabile nell'ambito imprenditoriale in cui opera la medesima impresa.

Riguardo al nuovo reato di "negazionismo" concernente i delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato in Italia dalla L. 232/1992), condotte che dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo reale di diffusione, va riaffermato quanto prima esposto e cioè che la concreta fattispecie di reato prevista, stante la mancanza di attinenza con l'attività svolta dalla C.B.M.C., nonché la mancanza di possibilità di diffusione (non avendo la società testate editoriali o televisive) appare poco attinente alla stessa e pertanto induce a ritenere che non vi sia rischio di verifica del reato.

Vengono comunque riportate le predette fattispecie di reato ai fini della completezza di disamina di tutte le ipotesi previste quali reati-presupposto.

Abusi di mercato

1.0 Le fattispecie di reato art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

ABUSI DI MERCATO

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

DESCRIZIONE REATO**FONTE ORIGINALE****Abuso di informazioni privilegiate**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**Definizioni**

(omissis)

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

Art. 184 D. Lgs. n.
58/1998

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5. (omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

Articolo 181 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**Informazione privilegiata**

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**Ambito di applicazione**

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per

**Art. 185 D. Lgs. n.
58/1998**

le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Definizioni

(omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Definizioni

(omissis)

Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Ambito di applicazione

(omissis)

ART. 25 sexies D. LGS. 231/2001	
ABUSI DI MERCATO	
Fattispecie oggettiva del reato	
Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate	<p>Il reato di abuso di informazioni privilegiate si configura quando "chiunque", nella finalità di informazioni privilegiate a motivo della propria qualità di appartenente all'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente (della partecipazione al capitale di quest'ultimo, della propria attività lavorativa, professione o funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose acquisti):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ venda o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;▪ comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;▪ raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato	<p>Il reato di "manipolazione di mercato" si configura con la diffusione da parte di "chiunque" di notizie false o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>Gli elementi di tale fattispecie sono pertanto riconducibili nelle operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; nelle operazioni e ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; e in tutti gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p>

L'impresa CBMC S.r.l. non è una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non detiene partecipazioni in società quotate né è investitore molto attivo sui mercati regolamentati. Pertanto non si ritiene ipotizzabile questa tipologia di reato.

Reati transnazionali

2.0 Le fattispecie di reato art. 10 legge n. 146/2006

ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DESCRIZIONE REATO

Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che

FONTE ORIGINALE

Art. 3 L. n. 146/2006

Art. 416 c.p.

promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-bis c.p.

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 377-bis c.p.

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 378 c.p.

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Art. 291-quater DPR n.
43/1973**

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Definizione di reato transnazionale)**

Omissis

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più

Art. 74 DPR n. 309/1990

**Art. 12 D. Lgs. n.
286/1998**

grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)

ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146

REATI TRANSNAZIONALI

Fattispecie oggettiva del reato

Art. 3 L. n. 146/2006 Definizione di reato transnazionale

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod.pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Il reato di associazione per delinquere presuppone l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi. Parte della giurisprudenza ritiene che si possa parlare di associazione per delinquere solo in relazione a quelle organizzazioni di persone e mezzi con gerarchie interne e disponibilità di risorse e mezzi; al contrario, secondo altri, sarebbe sufficiente anche solo un patto stabile e permanente tra almeno tre persone diretto al perseguimento dei fini illeciti comuni agli associati senza che sia neppure precisata la distinzione nei ruoli ricoperti. Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è rappresentato dal programma criminoso; tale programma deve tendere alla realizzazione di più delitti che non devono necessariamente essere preventivamente determinati essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti-scopo. Ulteriore elemento distintivo della fattispecie è costituito dall'esistenza di numerosi fattori quali, ad esempio, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione.

Il legislatore ha voluto sanzionare la semplice associazione indipendentemente dalla realizzazione di condotte illecite tipiche di specifici reati.

Le condotte alternative di reato possono essere così ricostruite:

- promozione, costituzione o organizzazione dell'associazione; e/o
- partecipazione all'associazione.

	<p>La norma in commento prevede inoltre due circostanze aggravanti: la prima è costituita dalle scorrerie in armi nelle campagne o nelle pubbliche vie (c.d. brigantaggio) purché finalizzate alla realizzazione di un programma criminoso; la seconda si applica invece nelle ipotesi in cui il numero degli associati sia almeno di dieci individui.</p>
<p>Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p>	<p>La fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis si pone in un rapporto di specificità rispetto a quella di cui all'art. 416. Si caratterizza per alcuni elementi aggiuntivi quali la forza di intimidazione (timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni) del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà (nel senso di sottomissione incondizionata mentre la condizione di omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi di Stato per timore di eventuali conseguenze negative)</p> <p>L'associazione mafiosa persegue obiettivi più ampi rispetto a quelli dell'associazione per delinquere semplice; tali obiettivi sono indicati al comma 3 (acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).</p> <p>La norma prevede due circostanze aggravanti: la prima viene in essere qualora l'associazione utilizzi armi per il conseguimento dei propri scopi a prescindere della legittimità di tale possesso da parte dei singoli associati; la seconda invece è costituita dal reimpiego dei proventi delittuosi in attività produttive, investimenti ed attività imprenditoriali in apparenza lecite. Tale ultima circostanza aggravante va riferita all'attività dell'associazione nel suo complesso e non necessariamente alla condotta del singolo partecipante.</p>
<p>Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>La condotta si concretizza nell'induzione di terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità e/o ▪ l'uso della violenza o della minaccia.
<p>Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale</p>	<p>Il reato si consuma quando si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.</p>
<p>Art. 291-quater del DPR n.43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p>	<p>La fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando superiore a 10 kg.</p>
<p>Art. 74 DPR n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Le condotte criminose sono rappresentate dalla promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento di un'associazione costituita da tre o più persone con il fine di commettere i delitti di cui all'art. 73 del D.P.R.309/1991 ovvero sia produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>L'oggetto materiale delle condotte deve essere costituito dalle sostanze stupefacenti e psicotrope indicate alla tabella I, prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1991.</p> <p>I commi 3, 4 e 5 recano specifiche aggravanti rispettivamente nei casi di: associazione composta da più di 10 associati; associazione armata; condotte illecite aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo da accentuarne la potenzialità lesiva (art. 80, comma 1, lett. e) D.P.R. 309/1991).</p>

I commi 6 e 7 invece dispongono, rispettivamente, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 416 c.p. ("Associazione per delinquere") nei casi in cui le condotte illecite perpetrate, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope, siano di lieve entità e la riduzione delle pene per quei soggetti che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse rilevanti.

**Art. 12 D. Lgs. n.
286/1998**
**Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine**

Nella specificità il reato si realizza con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

La tipologia di reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono ipotizzabili per la CBMC S.r.l. in quanto la stessa società non opera anche all'estero.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

3.0 **Le fattispecie di reato art. 25 quater¹ del D. Lgs.231/2001 e ss.mm.ii.**

ART. 25-QUATER¹ DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-bis c.p.

ART. 25 quater 1 D. LGS. 231/2001

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Fattispecie oggettiva del reato

**Art. 583-bis c.p.
Pratiche di mutilazione
degli organi genitali
femminili**

Due sono le condotte incriminate dall'art. 583 bis c.p.: la prima è quella di chi, "in assenza di esigenze terapeutiche" cagiona una "mutilazione degli organi femminili", specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. (art. 583 bis c. 1 c.p.). Il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella "mutilazione" dell'organo genitale femminile.

Il dolo della fattispecie prevista nel comma 1 è generico e consiste nella coscienza e volontà di agire in assenza di esigenze terapeutiche.

Pertanto la sussistenza del reato deve escludersi in presenza di una "esigenza terapeutica" che il sanitario ha inteso perseguire, intendendosi con tale locuzione un intervento volto a rimuovere, eliminare, curare, una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale sia del corpo che della mente.

La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, "al fine di menomare le funzioni sessuali", "lesioni agli organi genitali femminili" diverse da quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (art. 583 bis c.2 c.p.).

E' previsione residuale che sembra essere stata introdotta per escludere il rischio di qualsivoglia spazio di impunità.

Possono rientrare nell'ambito di operatività del comma 2 tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato di incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni degli organi genitali.

L'elemento soggettivo caratterizzante il 2 c. consiste nel dolo specifico: la lesione agli organi genitali è punibile solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali.

Le suddette disposizioni legali si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da straniero residente in Italia, oppure in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Tale tipologia di reato non è ipotizzabile per la CBMC Srl.

Razzismo e xenofobia

4.0 Le fattispecie di reato art. 25 terdecies del D. Lgs.231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-terdecies D. LGS. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

DESCRIZIONE REATO**FONTI ORIGINALI****Razzismo e xenofobia**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

OMISSIS

[3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 (1)] (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 2016, n. 115 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (1).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Fattispecie di reato

Tale norma fa riferimento all'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma

**Art. 3, comma 3-bis,
Legge 13/10/1975,
n. 654.**

Art. 604 bis c.p.

di discriminazione razziale e che è stato, poi, integrato dalla L. 115/2016 con il comma 3-bis, oggi rilevante anche per la responsabilità delle persone giuridiche. Sono, quindi, stati introdotti i delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato in Italia dalla L. 232/1992). Tali condotte dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo concreto di diffusione.

L'illecito è anche e più propriamente definito come "negazionismo".

Quando questi reati siano commessi nell'interesse e a vantaggio di una società o di un ente, a quest'ultimo si applicherà una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Saranno, inoltre, applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs 231/2001, per una durata non inferiore a un anno, e quindi interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il comma 3 del nuovo art. 25-terdecies prevede anche che, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Va, altresì, evidenziato che il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) il quale -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, peraltro, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

Non può, tuttavia, ravvisarsi una sorta di abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001, in quanto vi è stata la contestuale introduzione dell'art. 604 bis c.p. contemplante il reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".


Inoltre a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dell'anzidetto D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'Art. 3, comma 3-bis, Legge 13/10/1975, n. 654, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale.

Ovviamente, trattandosi di richiami a leggi succedutesi nel tempo ed in particolare a solo alcuni commi di tali disposizioni normative abrogate, si attende ed auspica un intervento chiarificatore del legislatore nazionale.

La concreta fattispecie di reato prevista, stante la mancanza di attinenza con l'attività svolta dalla C.B.M.C., nonché la mancanza di possibilità di diffusione (non avendo la società testate editoriali o televisive) appare poco attinente alla stessa e pertanto induce a ritenere che non vi sia rischio di verifica del reato.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha inserito la sezione I-bis a

decorrenza dal 6 aprile 2018.



Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1.0 Le fattispecie di reato art. 25 quaterdecies del D. Lgs.231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-quaterdecies D. LGS. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (3)
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. (4)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401

Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

La concreta fattispecie di reato prevista, stante la mancanza di attinenza con l'attività svolta dalla C.B.M.C., appare non attinente alla stessa e pertanto induce a ritenere che non vi sia rischio di verifica del reato.

Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte speciale XV

Reati tributari

1. Le fattispecie di reato artt. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 25-quinquiesdecies DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

REATI TRIBUTARI.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..

DESCRIZIONE REATO

FONTE ORIGINALE

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Art. 2, comma 1,
D.lgs. 10/03/2000, n.
74

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 2, comma 2-bis,
D.lgs. 10/03/2000, n.
74

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

Art. 3 D.lgs.
10/03/2000, n. 74

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Art. 8, comma 1,
D.lgs. 10/03/2000, n.
74**

**Art. 8, comma 2-bis,
D.lgs. 10/03/2000, n.
74**

**Art. 10 D.lgs.
10/03/2000, n. 74**

**Art. 11 D.lgs.
10/03/2000, n. 74**

ART. 25 quinquiesdecies D. LGS. 231/2001**REATI TRIBUTARI****Fattispecie oggettiva del reato****Art. 2, commi 1 e 2-bis,
D.lgs. 10/03/2000, n. 74
Dichiarazione
fraudolenta mediante
uso di fatture o altri
documenti per
operazioni inesistenti**

Le principali condotte criminose punite riguardano l'inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo o con un valore superiore a quello reale al fine di evadere le imposte. Conseguentemente si configura il presente reato con i seguenti presupposti:

- L'indicazione, per mezzo di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, nelle dichiarazioni dei redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi finalizzata all'evasione delle predette imposte.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il "*fine di evadere le imposte*" si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

SANZIONI PECUNIARIE:

Da 100 a 500 quote (da 25.800 a 774.500 euro) ovvero da 100 a 400 quote (da 25.800 a 619.600 euro) per l'ipotesi in cui gli elementi passivi fittizi siano inferiori a € 100.000. In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

SANZIONI INTERDITTIVE

Divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
Per una durata da tre mesi a due anni

**Art. 3 D.lgs. 10/03/2000,
n. 74
Dichiarazione
fraudolenta mediante
altri artifici**

Il reato in questione si realizza con operazioni simulate o con uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

SANZIONI PECUNIARIE:

Da 100 a 500 quote (da 25.800 a 774.500 euro). In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

SANZIONI INTERDITTIVE

Divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
Per una durata da tre mesi a due anni

**Art. 8, commi 1 e 2-bis,
D.lgs. 10/03/2000, n. 74
Emissione di fatture o
altri documenti per
operazioni inesistenti**

La condotta sanzionata consiste nella emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100.000 euro che inferiori.

SANZIONI PECUNIARIE:

Da 100 a 500 quote (da 25.800 a 774.500 euro) ovvero da 100 a 400 quote (da 25.800 a 619.600 euro) per l'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero nelle fatture e documenti sia, per periodo d'imposta, inferiore a € 100.000. In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

SANZIONI INTERDITTIVE

Divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
Per una durata da tre mesi a due anni.

<p>Art. 10 D.lgs. 10/03/2000, n. 74. Occultamento o distruzione di documenti contabili</p>	<p>La condotta sanzionata consiste nell'occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria.</p> <p>SANZIONI PECUNIARIE: Da 100 a 400 quote (da 25.800 a 619.600 euro). In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p> <p>SANZIONI INTERDITTIVE Divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi Per una durata da tre mesi a due anni</p>
<p>Art. 11 D.lgs. 10/03/2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>	<p>E' punita l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri od altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.</p> <p>SANZIONI PECUNIARIE: Da 100 a 400 quote (da 25.800 a 619.600 euro). In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p> <p>SANZIONI INTERDITTIVE Divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi Per una durata da tre mesi a due anni</p>

2. **Le macroattività sensibili ex art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

Nell'ambito dei reati tributari previsti dall'articolo 25 quinquiesdecies del decreto e a seguito dell'attività di risk assessment, sono valutati a "rischio" i seguenti processi:

- la gestione approvvigionamento/vendita di beni e/o servizi;
- la gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
- la tenuta delle scritture contabili;
- presentazione delle dichiarazioni.

3. **Prevenzione dei reati artt. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.**

REATI TRIBUTARI

RISPETTARE LE PREVISIONI DI LEGGE ESISTENTI IN MATERIA

RISPETTARE I PRINCIPI COMPORTAMENTALI RICHIAMATI NEL CODICE ETICO E NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO

RISPETTARE I PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO E RIFERIBILI ALLE ATTIVITA' SENSIBILI

OBBLIGHI

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto dei protocolli comportamentali enucleati nella presente Parte Speciale e nel rispetto delle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società qualora si verifichi un fatto e/o un evento che violi i protocolli comportamentali della presente Parte Speciale.

OBBLIGHI SPECIFICI

- Prezzo dei beni acquistati deve essere in linea con quello di mercato
- Esistenza di un'anagrafica fornitori, svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori, verifiche sui prezzi di acquisto, verifiche sulle prestazioni ricevute, congruità delle fatture;
- esistenza di un'anagrafica clienti, verifica delle prestazioni effettuate, definizione di procedure di determinazione del prezzo;
- verifica delle operazioni societarie e rispondenza con la realtà, verifica dei soggetti coinvolti, verifica delle documentazione a supporto delle operazioni;
- modalità e tenuta delle scritture contabili, individuazione delle funzioni aziendali incaricate della tenuta e verifica delle stesse, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili;
- disciplina delle modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture
- verifica della documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa
- verifica se l'oggetto della fornitura è coerente con quanto fatturato
- verifica delle operazioni e rispondenza con la realtà (non devono emergere simulazioni oggettive)
- verifica dei soggetti coinvolti (non devono emergere simulazioni soggettive)

SISTEMA DELEGHE

FLUSSI INFORMATIVI (PGI/19)

ORGANIGRAMMA

POLITICA (Manuali sicurezza, qualità e ambiente)

PROCEDURE

PGI/02 – APPROVVIGIONAMENTO

PGI/24 - Controllo dei contratti

PGI/21 - GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

PGI/22 - GESTIONE CREDENZIALI DI ACCESSO, SITO INTERNET E FIRMA DIGITALE

SANZIONI INTERNE

Allegato A *CODICE ETICO*

SOMMARIO

PREMESSA

1. FINALITA' DEL CODICE ETICO

2. PRINCIPI GENERALI

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1.1 Competizione

3.1.2 Relazioni con gli interlocutori esterni

3.2.2 Relazioni con i clienti e i committenti pubblici e privati

3.2.3 Conflitto di interessi

3.2.4 Relazioni con i fornitori

3.2.5 Rapporti con Partner terzi

3.3 Ambiente

4 RAPPORTI CON I COLLABORATORI

4.1.1 Lavoro

4.1.2 Doveri dei dirigenti

4.2 Sicurezza e salute

4.3 Rispetto delle norme e procedure

4.4 Trattamento delle informazioni

5. CONDOTTA SOCIETARIA

5.1 Libri contabili e registri societari

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

6.1 Prevenzione

6.2 Controlli

6.3 Sanzioni

7. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

8. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE

PREMESSA

La CBMC Conglomerati Bituminosi Manufatti Cementizi S.r.l. (di seguito anche denominata *Impresa*), ha sede in Taranto alla Via Ludovico Ariosto n. 5, è amministrata da un Amministratore Unico e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- produzione di conglomerati bituminosi sia a caldo che a freddo per la pavimentazione stradale;
- realizzazione di strade e scavi;
- costruzioni e pavimentazioni stradali;
- lavori di terra con opere connesse in muratura e cemento armato;
- demolizioni e sterri;
- costruzione di edifici civili, industriali completi di impianti;
- segnaletica e sicurezza stradale;
- acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione;
- lavori di difesa e sistemazione idraulica.

L'ampio parco macchine della CBMC SRL permette la fornitura dei conglomerati bituminosi, provenienti dai propri impianti di produzione, direttamente presso il cantiere del cliente, assicurando la qualità totale, sia della produzione che della posa in opera.

Le indicate attività vengono eseguite dall'Impresa nel rispetto delle norme di legge vigenti, nel rigoroso rispetto della legalità e della trasparenza, con particolare attenzione all'osservanza di leggi poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Nel presente Codice l'Impresa intende esplicitare i valori ed i principi a cui è ispirata l'attività d'impresa e a cui deve ispirarsi la condotta dell'Organo Amministrativo, degli Organi dirigenziali, di tutti i dipendenti o collaboratori: onestà, correttezza e trasparenza. Esso, inoltre, individua le regole generali di comportamento che devono essere osservate dagli amministratori, dipendenti, oltre che da fornitori, collaboratori e partners commerciali che a qualunque titolo entrano in contatto con l'Impresa.

Il Codice è parte integrante del Modello di Organizzazione e gestione adottato ed attuato dall'Impresa per prevenire la commissione, anche colposa, dei reati, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 08/01/2001.

1. FINALITA' DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico, (ispirato a quello predisposto dall'ANCE, alla quale Associazione l'impresa aderisce, e contenuto nel Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione – 2013) riporta l'insieme delle norme di condotta e dei principi etici che la CBMC SRL adotta nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato (clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, ecc.) e l'ambiente. Esso mira ad orientare l'agire della CBMC SRL verso comportamenti eticamente corretti, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, definendo i principi di "deontologia aziendale" a cui viene riconosciuto un valore etico positivo che la CBMC SRL riconosce come propri e dei quali esige il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni.

In particolare, le norme di comportamento contenute nel presente Codice Etico devono essere tenute in considerazione e rispettate soprattutto con riferimento alle aree ed attività a rischio di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001, ai fini di prevenzione degli stessi.

2. PRINCIPI GENERALI

La CBMC SRL si ispira ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, efficienza e riservatezza nel raggiungimento dei propri fini aziendali. Pertanto, gli obiettivi primari della CBMC SRL sono volti:

- al rispetto della normativa vigente nei paesi in cui opera;
- all'operare con onestà e correttezza;
- a fornire le dovute informazioni in modo chiaro ed inequivocabile;
- all'eseguire con fedeltà e diligenza gli adempimenti contrattuali;
- alla soddisfazione dei propri clienti e alla qualità dei servizi e prodotti;
- ad evitare e/o prevenire eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle transazioni commerciali;
- a garantire la riservatezza delle informazioni gestite dalla Società;
- alla valorizzazione, alla crescita professionale continua delle risorse umane, alla collaborazione tra dipendenti ed alle pari opportunità;
- alla tutela dell'integrità fisica e morale di tutti i collaboratori;
- al mantenimento dei principi di libera e leale concorrenza;
- al rispetto dell'ambiente.

L'elevato standard di comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali è ispirato dalla consapevolezza di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del Paese.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse dell'Impresa può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di

comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del presente Codice

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1.1 Competizione. L'Impresa CBMC SRL crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza. L'Impresa ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Committenti privati. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale dell'Impresa ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori dell'Impresa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice. In ottemperanza al principio di trasparenza, in ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

3.1.2 Relazioni con gli interlocutori esterni. I rapporti dell'Impresa CBMC SRL con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Nello specifico la CBMC SRL non ammette pratiche di corruzione attiva o passiva, anche solo

tentata, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura o in qualsiasi forma.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le promesse e le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori. L'impresa non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

Qualora l'Impresa utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive innanzi esposte. Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente articolo deve essere oggetto di segnalazione all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza che adotteranno gli opportuni provvedimenti e commineranno le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice e dal Modello Organizzativo.

3.2.2 Relazioni con i clienti e i committenti pubblici e privati.

L'Impresa CBMC SRL impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. Nei rapporti con la clientela e la committenza l'Impresa assicura correttezza e chiarezza nelle

trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nel partecipare alle gare di appalto, l'Impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie. La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale. L'impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

3.2.3 Conflitto di interessi. Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse. Nello specifico, tutti i soggetti destinatari del presente Codice hanno il dovere di astenersi dal porre in essere situazioni in cui l'esistenza di un interesse personale potrebbe influire sulle decisioni dell'Impresa.

Nel caso in cui si configuri, anche solamente in astratto, un caso di conflitto di interessi, il soggetto interessato ha l'obbligo di riferirne al suo diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva esistenza e le misure eventualmente da adottare per garantire il rispetto della legalità e trasparenza.

3.2.4 Relazioni con i fornitori. Le relazioni con i fornitori dell'Impresa CBMC SRL, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Impresa.

L'impresa si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori o, comunque, di partners commerciali che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

Nella selezione del fornitore l'Impresa garantisce l'attuazione di quanto previsto nel Sistema Qualità.

L'Impresa ha predisposto attraverso il Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore, di acquisto di beni e servizi e di controllo delle forniture.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze dell'Impresa.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio dell'Impresa nel rispetto delle norme di legge.

3.2.5 Rapporti con Partner terzi. I rapporti associativi o in partnership con soggetti terzi o società terze devono essere regolamentati da opportuni accordi formalizzati e sottoscritti da ambo le parti, nei quali risulti il reciproco impegno a improntare i comportamenti a principi di correttezza, trasparenza, di osservanza delle disposizioni di legge e secondo le linee del presente Codice Etico.

3.3 Ambiente. Le attività produttive dell'Impresa CBMC SRL sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. L'Impresa ha implementato un *Sistema di Gestione Ambientale* allo scopo di controllare l'impatto delle attività, prodotti e servizi sull'ambiente e assicurare che le prestazioni ambientali soddisfino e continueranno a soddisfare i requisiti delle leggi e gli obiettivi

aziendali in merito alla politica ambientale. Di fatto, l'aver ottenuto la certificazione ISO 14001 attesta l'attenzione alle pratiche ambientali da parte dell'Impresa con specifico campo di applicazione costruzione e manutenzione strade; esecuzione di scavi e produzione di conglomerati bituminosi.

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi, l'Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall'intervento e prevenirne i danni. L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. L'Impresa CBMC SRL, nello svolgimento della propria attività, è attenta e sensibile alle problematiche ambientali, pertanto la stessa Impresa si impegna nell'adozione di strategie volte al miglioramento continuativo dei risultati nel campo della protezione e gestione dell'ambiente, concentrando gli sforzi sulla prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali e operando in linea con i seguenti principi:

- gestire in modo sensibile i rifiuti prodotti, prestando particolare attenzione alle procedure che devono essere utilizzate ai fini di un corretto smaltimento;
- progettare e implementare i processi produttivi e le attività aziendali con criteri atti a prevenire l'inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza del personale e della popolazione adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato;
- mantenere e sostenere l'impegno al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione dell'ambiente;
- utilizzare adeguati strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio sui principali processi in campo ambientale

generati dalle attività dell'Impresa e sui programmi di miglioramento adottati;

- garantire il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e di sicurezza ed il costante aggiornamento legislativo e normativo;
- sensibilizzare, formare e addestrare opportunamente i vari livelli del personale, per ottenere il coinvolgimento di tutte le risorse umane al fine di raggiungere elevati tenori di professionalità e qualità delle prestazioni sulle tematiche di sicurezza ambiente e salute, perseguendo la crescita della consapevolezza e del senso di responsabilità dell'intera compagine aziendale.

CBMC SRL si impegna a diffondere, sia tra i suoi dipendenti che tra tutti coloro che operano per l'Impresa e con la stessa, la cultura della tutela ambientale e del rispetto delle normative vigenti.

4 RAPPORTI CON I COLLABORATORI

4.1.1 Lavoro. L'Impresa CBMC SRL riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. Tutto il personale è assunto dall'Impresa con un regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ciascun collaboratore riceve, oltre alla copia del presente Codice Etico, anche accurate informazioni relative alle caratteristiche delle funzioni e delle mansioni da svolgere e degli elementi normativi e retributivi regolati dal CCNL e contratti aziendali. Vengono altresì fornite informazioni sulle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa applicabile.

L'Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

La CBMC SRL non tollera nessuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori in genere.

L'impresa condanna qualsiasi atto diretto a molestie sessuali, nonché qualunque comportamento che possa turbare la sensibilità e la dignità della persona.

L'impresa tutela i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona umana, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Ciascun dipendente ha l'obbligo di conoscere e rispettare il Codice Etico e tutte le norme che regolano la propria attività lavorativa. Agli stessi è fatto obbligo di astenersi da comportamenti contrari a tali norme e di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità e/o di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle medesime norme e di segnalarne immediatamente qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni e qualsiasi richiesta a loro rivolta di agire non in conformità con le prescrizioni del presente Codice.

In particolare si richiama il sistema del "whistleblowing" mediante il quale è data la possibilità ai dipendenti di presentare a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali iniziative potranno essere presentate per mezzo di canali che garantiscono la riservatezza e l'identità del segnalante.

E' fatto obbligo a ciascun dipendente di non effettuare segnalazioni anonime e di effettuare segnalazioni circostanziate in modo da consentire l'avvio e la conclusione dell'istruttoria in maniera compiuta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

A ciascun dipendente, inoltre, è fatto obbligo di:

- utilizzare razionalmente i mezzi messi a disposizione dalla società a fini lavorativi e non personali;
- utilizzare i mezzi a disposizione rispettandone la destinazione d'uso, curandone il buon funzionamento e la manutenzione ordinaria, evitando danneggiamenti;
- evitare consumi e sprechi di materiali;
- ispirarsi, nell'esercizio dell'attività lavorativa, a principi di trasparenza, correttezza, onestà e professionalità sia all'interno che all'esterno della società.

Di fatto, l'aver ottenuto la certificazione OHSAS 18001 attesta la sensibilità dell'Impresa alle pratiche della sicurezza con specifico campo di applicazione costruzione e manutenzione strade; esecuzione di scavi e produzione di conglomerati bituminosi.

4.1.2 Doveri dei dirigenti. I dirigenti, al pari di tutti i dipendenti e collaboratori in genere, hanno il dovere di rispettare la normativa vigente e le norme contenute nel presente Codice.

Agli stessi è fatto obbligo di vigilare sull'osservanza della normativa vigente e del Codice Etico da parte dei dipendenti, adottando i provvedimenti e i controlli necessari. Inoltre, gli stessi devono periodicamente confrontarsi con l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001 e riferire allo stesso ogni possibile violazione del Codice.

4.2 Sicurezza e salute. L'Impresa garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili.

L'Impresa sviluppa un documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Svolge, inoltre, la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti. Per tali motivi l'Impresa si impegna a perseguire la politica della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso: l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza sul lavoro; una continua analisi e valutazione dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere alla quale segue l'adozione di misure di prevenzione. Qualora non sufficienti, sono attuate le misure di protezione collettive ed individuali atte ad eliminare e, laddove non sia possibile, a ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alle fonti di rischio. Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

4.3 Rispetto delle norme e procedure Tutti i dipendenti ed i collaboratori della CBMC SRL sono tenuti a prendere visione del Codice Etico, delle norme e delle procedure della Società,

distribuite e rese note a tutti i livelli aziendali, e adottare comportamenti in linea con quanto ivi definito e descritto.

4.4 Trattamento delle informazioni Il trattamento delle informazioni avviene nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. In particolare è tutelata la privacy di ciascun dipendente, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Nel trattamento delle informazioni vengono assicurati la separazione dei ruoli e delle responsabilità. Eventuali soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni sono pure vincolati al rispetto della privacy mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

La divulgazione delle informazioni verso l'esterno deve essere effettuata nel rispetto delle leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse. In particolare, le informazioni verso la Pubblica Amministrazione finalizzate alla partecipazione a pubbliche gare e/o all'ottenimento di contributi, erogazioni, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, pareri formali, devono essere veritiere, corrette e trasparenti e devono essere prodotte e divulgate secondo le procedure organizzative aziendali e i relativi flussi autorizzativi.

Per quanto concerne la gestione o l'utilizzo di dati ed informazioni in via informatica, dipendenti e collaboratori devono attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza informatica aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. In particolare, è fatto divieto di contraffare qualsiasi dato o programma informatico che abbia attinenza con l'attività aziendale.

5. CONDOTTA SOCIETARIA

L'Impresa ritiene che debba essere sempre perseguita una condotta societaria nel rispetto formale e sostanziale delle

normative di legge, proteggendo la libera determinazione assembleare, mantenendo una condotta trasparente e affidabile, anche nei confronti dei creditori, preservando l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili, nonché collaborando con le autorità preposte.

5.1 Libri contabili e registri societari L'Impresa registra in modo accurato e completo tutte le attività e operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli enti esterni preposti ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e la ricostruzione dell'operazione, oltre che per individuare i diversi livelli di responsabilità.

L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni dell'Impresa.

E' precipuo compito degli addetti del settore di consentire l'agevole rintracciabilità della documentazione di supporto.

La CBMC SRL ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti, e perciò fornisce informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni e operazioni aziendali, nonché in merito a ogni ragionevole richiesta ricevuta da soggetti esterni qualificati.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

6.1 Prevenzione. Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa CBMC SRL adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Impresa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi solo a persone dotate di idonea capacità e competenza. In relazione alle proprie dimensioni e all'estensione dei poteri delegati, l'Impresa adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

6.2 Controlli. L'Impresa CBMC SRL adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per l'Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice, anche collaborando con l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze e/o violazioni delle prescrizioni del presente Codice al proprio Responsabile e/o Referente, il quale provvederà senza ritardo ad informare l'Organismo di Vigilanza.

In alternativa, tutti i dipendenti possono effettuare le segnalazioni utilizzando il sistema c.d. "whistleblowing" comunicando in maniera circostanziata le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.

231/2001 all'Organismo di Vigilanza mediante una comunicazione scritta, non anonima, inserita nell'apposita cassetta postale allo scopo istituita in luogo accessibile a tutti i dipendenti, munita di serratura a chiave o lucchetto e/o altro sistema di chiusura, accessibile solo dai componenti del Organismo di Vigilanza a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Gli stessi segnalanti potranno usufruire allo scopo del canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche trasmettendo la comunicazione a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing.odv.cbmc@gmail.com le cui modalità di accesso saranno gestite esclusivamente dai componenti dell'OdV in maniera da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Viene comunque garantito il principio del contraddittorio, mediante il coinvolgimento del soggetto responsabile della pretesa violazione: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dare all'interessato la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento. Le violazioni che risulteranno palesemente infondate saranno soggette a sanzioni disciplinari, salvo la dimostrazione della buona fede.

I soggetti apicali e l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a mantenere il riserbo sull'identità degli autori delle segnalazioni al fine di evitare loro eventuali ritorsioni o atti discriminatori, salvo specifici obblighi di legge.

6.3 Sanzioni L'osservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge. Ogni eventuale violazione dei principi contenuti nel Codice etico darà luogo all'instaurazione di un procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei

casi in cui il comportamento sanzionato configuri anche illecito penale.

In caso di violazione commessa da dirigenti si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e dal Modello Organizzativo.

In caso di violazione da parte degli Amministratori, le misure più idonee saranno adottate dall'Assemblea dei Soci. Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci adotterà i provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

In ogni caso sarà assicurato il criterio di proporzionalità, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato. La misura della sanzione sarà irrogata sentito l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi (collaboratori esterni, consulenti, fornitori, subappaltatori, ecc.) con i quali l'Impresa intrattiene relazioni commerciali, nei relativi contratti saranno inserite clausole di rispetto dei principi del presente Codice, nonché clausole comportanti l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto in caso di comportamenti contrari ai principi del presente Codice, a seconda della gravità della violazione contestata.

7. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Le disposizioni del Codice etico e del modello di prevenzione reati sono vincolanti per l'Amministratore Unico, i Soci, i Dirigenti, i Dipendenti, i Consulenti e per chiunque entri in contatto, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, con la CBMC SRL.

Quanto previsto dal presente Codice Etico e (limitatamente agli aspetti applicabili) dal modello di prevenzione reati, è espressamente esteso al personale dell'impresa eventualmente distaccato ad operare all'interno di società controllate o collegate,

incluse le società costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori acquisiti.

I destinatari delle norme del Codice hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute e di uniformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi in esso espressi. L'Impresa si impegna affinché ci si avvalga delle disposizioni contenute nel presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati, nonché a dare al medesimo Codice la maggiore diffusione possibile. Per tali motivi il Codice etico è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'Impresa e copia dello stesso è consegnata a tutti i dipendenti. L'impresa, inoltre, raccomanda e richiede a tutti i fornitori e partners commerciali di uniformarsi ai principi e alle prescrizioni del presente Codice.

8. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Il presente Codice Etico, componente fondamentale del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 della CBMC SRL ed allegato allo stesso, è stato adottato dalla CBMC SRL mediante delibera dell'Assemblea dei Soci in data 14/05/2015, ed è stato oggetto di revisione ed integrazione e potrà esserlo anche in futuro al fine di migliorarne l'efficacia e renderlo conforme ai mutamenti normativi, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001.

Modello di organizzazione gestione e controllo

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

1. Obiettivi.

La C.B.M.C. S.r.l. ("la società") adotta una politica di sicurezza informatica con l'obiettivo di:

- Garantire la protezione del patrimonio informativo preservando la riservatezza, l'integrità e la disponibilità nel tempo dei dati;
- Assicurare il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche.

2. Destinatari.

Questo regolamento si applica a tutti i dipendenti e a tutti i collaboratori dell'azienda, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto ('utenti'), che hanno accesso ai sistemi informatici della società.

3. Utilizzo dei personal computer.

Il personal computer è uno strumento di lavoro: pertanto ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato.

L'accesso al personal computer e alla rete aziendale avviene attraverso specifiche credenziali di autenticazione (username e password) o sistemi equivalenti. Le credenziali di autenticazione sono personali e riservate.

Ciascun utente è tenuto a comunicare all'Organo Amministrativo ("O.A."), in busta chiusa, firmata e datata, la password adottata e le sue variazioni.

In caso di necessità, personale delegato dall'O.A. potrà accedere al personal computer anche utilizzando la password comunicata.

Non sono consentiti l'installazione e l'uso di programmi diversi da quelli autorizzati dall'amministratore di sistema.

Non è consentita la duplicazione di supporti protetti da diritti d'autore.

L'utilizzo di programmi non autorizzati o la duplicazione di supporti protetti da diritti d'autore può comportare sanzioni penali a carico dell'utilizzatore per la violazione della normativa a tutela dei diritti d'autore.

Non è consentito alterare i dati ed effettuare copie non autorizzate di dati, software e informazioni in genere.

Il personal computer deve essere spento in ogni caso di prolungato inutilizzo.

4. Utilizzo della posta elettronica.

La casella di posta elettronica assegnata a ciascun utente (o gruppi di utenti) è uno strumento di lavoro: gli utenti sono responsabili del suo corretto utilizzo.

E' vietato utilizzare le casella di posta elettronica aziendali per ragioni diverse da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.

In caso di necessità, personale delegato dall'O.A. potrà accedere alle singole caselle di posta elettronica verificando i messaggi creati, ricevuti o spediti.

A titolo esemplificativo è vietato:

inviare e ricevere filmati o brani musicali non legati all'attività lavorativa;

inviare e ricevere messaggi personali.

La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando la posta inutile (c.d. spam).

La documentazione che ciascun utente può inviare per posta elettronica deve essere dello stesso tipo e con lo stesso grado di riservatezza di quella che l'utente è autorizzato a firmare e trasmettere su supporto cartaceo.

E' obbligatorio porre la massima attenzione nell'aprire i file allegati ai messaggi di posta elettronica: in ogni caso di dubbio sulla possibile dannosità dell'allegato contattare l'amministratore.

5. Navigazione in internet.

E' proibita la navigazione in internet, anche a mezzo dei telefoni cellulari aziendali, per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.

Utilizzando i collegamenti internet aziendali, è vietato:

- caricare e scaricare software, anche gratuiti o a diffusione libera, e documenti se non attinenti all'attività lavorativa (ad esempio: filmati e file musicali);
- effettuare transazioni finanziarie, comprese le operazioni di remote banking e gli acquisti on-line, se non attinenti all'attività lavorativa;
- registrarsi a siti i cui contenuti non siano attinenti all'attività lavorativa;
- partecipare a forum non professionali, chat-line, bacheche elettroniche, social network.

L'accesso tramite internet alle caselle di posta elettronica personali non è consentito durante gli orari lavorativi.

La società utilizza appositi sistemi di filtraggio per il blocco della navigazione su categorie di siti i cui contenuti sono stati classificati come certamente estranei agli interessi ed alle attività aziendali.

6. Violazioni.

Le violazioni di questo regolamento daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dalla società.